



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Divisione III - Sistema Camerale

Ministero dello Sviluppo Economico
AOO_Politiche industriali e Tutela
Struttura: DGMCCVNT
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0045543 - 31/03/2015 - USCITA

ALLA CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
AGRICOLTURA
ROMA

per conoscenza

ALL'UNIONCAMERE
P.ZZA SALLUSTIO, 21
00187 ROMA

OGGETTO: Procedura di rinnovo consiglio camerale d.m. 4.08.2011, n. 156- Richiesta di parere.

Si fa seguito alla nota n. 99617 del 24.03.2015 con la quale codesta camera di commercio ha rappresentato quanto segue.

Nel corso dei controlli sulla documentazione trasmessa dalle organizzazioni di categoria nell'ambito del procedimento di ricostituzione del Consiglio camerale è emerso una problematica relativa alle organizzazioni che possono concorrere per l'assegnazione dell'autonoma rappresentanza delle società in forma cooperativa.

In particolare codesta camera ha rappresentato che il comma 5 dell'articolo 9 del decreto 4 agosto 2011, n. 156 prevede che *"Per le società in forma cooperativa, l'autonoma rappresentanza è assicurata dalle organizzazioni o gruppi di organizzazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, che presentano il più alto indice di rappresentatività per detto settore, calcolato sulla base dei dati forniti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a), ed a parità di quoziente nelle cifre intere dall'organizzazione che presenta il più elevato numero di soci delle cooperative aderenti."*

Nella considerazione che i riferimenti normativi ivi indicati sono superati, codesta camera ritiene che, tenuto conto che il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 ha posto in capo al Ministero dello sviluppo economico la vigilanza sul sistema cooperativo ed il riconoscimento delle Associazioni nazionali di vigilanza e tutela del mondo cooperativo, possano concorrere alla assegnazione dell'autonoma rappresentanza delle società in forma cooperativa solo le Centrali cooperative riconosciute.

Tale interpretazione sarebbe avvalorata anche dalla comparazione del tenore letterale del comma 5 sopra citato confrontato con il comma 5 dell'articolo 5 del decreto 24 luglio 1996, n. 501 che faceva riferimento genericamente alle organizzazioni imprenditoriali e prevedeva infatti che *"5. Per il settore delle società in forma cooperativa l'autonoma rappresentanza è assicurata*

Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma
tel. +39 06 47055350 - fax +39 06 47055338
e-mail: mariabeatrice.piemontese@mise.gov.it
www.sviluppoeconomico.gov.it



dalle organizzazioni o gruppi di organizzazioni che presentano il più alto indice di rappresentatività per detto settore calcolato sulla base dei dati forniti ai sensi dell'art. 2, comma 5, ed a parità di quoziente nelle cifre intere dall'organizzazione che presenta il più elevato numero di soci delle cooperative aderenti.”.

Questo Ministero, pur nella consapevolezza della necessità di aggiornare i riferimenti normativi citati nel comma 5 dell'articolo 9 del decreto 4 agosto 2001, n. 156, non può che condividere l'interpretazione di codesta camera secondo cui il disposto normativo vigente è finalizzato a consentire la partecipazione all'assegnazione dell'autonoma rappresentanza delle società in forma cooperativa solo a “organizzazioni o gruppi di organizzazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute”; riconoscimento delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo che, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, è attualmente concesso con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

Ad ulteriore conferma di tale interpretazione si evidenzia che la continuità fra i diversi meccanismi di riconoscimento delle associazioni di rappresentanza del settore cooperativo è espressamente affermata dal medesimo decreto legislativo n. 220 del 2002 che, se in effetti ha abrogato all'articolo 20 la previgente normativa di cui all'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, evidenzia, all'articolo 19, la transitoria applicazione di parte delle norme del citato d.l.c.p.s., in attesa della piena attuazione di tale nuova disciplina.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)

RE



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Divisione XXII - Sistema Camerale -

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'impresa e
l'internazionalizzazione

Struttura: DG-MCCVNT

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0060086 - 10/04/2014 - USCITA

ALLA CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA
PERUGIA

per conoscenza

ALL'UNIONCAMERE
P.ZZA SALLUSTIO, 21
00187 ROMA

Oggetto: Procedimento rinnovo Consiglio camerale - richiesta di parere

Con nota n. 7644 del 2.04.2014 codesta camera ha chiesto il parere dello scrivente in merito ad alcune istanze ricevute da alcune organizzazioni di categoria partecipanti al procedimento di rinnovo del consiglio attualmente in corso e precisamente ha rappresentato quanto segue.


1) A seguito dei controlli effettuati in relazione all'elenco (allegato A al d.m. 4.08.2011, n. 156) presentato da alcune organizzazioni per concorrere all'assegnazione del settore artigianato codesta camera di commercio ha riscontrato alcune imprese non in possesso della qualifica artigiana e che, quindi, non possono essere utilizzate per tale settore; in relazione a tali imprese le organizzazioni di categoria hanno richiesto a codesta camera se fosse possibile computare tali imprese per concorrere all'assegnazione di altri settori per i quali le medesime organizzazioni concorrono.

In proposito lo scrivente ritiene necessario evidenziare che le organizzazioni sono tenute, ai sensi dell'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, a presentare, pena esclusione dal procedimento di rinnovo del consiglio camerale, l'elenco delle imprese associate.

Tali elenchi devono essere redatti secondo lo schema ai cui all'allegato B al D.M. n. 156/2011 e sono presentati, a norma del comma 4 dell'articolo 2 dello stesso decreto, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445.

In merito a tali elenchi le camere di commercio nello svolgimento dell'attività istruttoria, propedeutica alla trasmissione della documentazione al Presidente della regione competente, effettuano i necessari controlli al fine di verificare, con riferimento alla completezza e coerenza delle informazioni dichiarate in tali elenchi, la presenza dei requisiti necessari con riferimento allo specifico settore per il quale la stessa organizzazione intende concorrere.

Qualora in base ai controlli effettuati le camere di commercio riscontrino delle irregolarità le medesime camere comunicano all'organizzazione di categoria interessata tali





discordanze per consentire alla medesima associazione, entro il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 5 del d.m. n. 156/2011, la rettifica dei dati comunicati e la conseguente regolarizzazione delle posizioni evidenziate.

Le imprese per le quali non è stato possibile procedere alla regolarizzazione da parte dell'organizzazione non possono essere utilizzate ai fini del calcolo della rappresentatività della medesima organizzazione con riferimento al procedimento di rinnovo del consiglio camerale.

2) Alcune organizzazioni di categoria hanno richiesto se fosse possibile computare tra le imprese inserite nell'allegato A) presentato per la partecipazione al settore agricoltura le imprese artigiane e cooperative in quanto le medesime organizzazioni non concorrono all'assegnazione dei seggi "artigianato" e "cooperazione". In merito codesta camera ha rappresentato informalmente alle organizzazioni di categoria richiedenti che, ai sensi dell'articolo 4 del d.m. n. 155/2011 tale richiesta non potrà essere accolta.

In proposito lo scrivente evidenzia che possono essere utilizzate, al fine di concorrere all'assegnazione del settore agricoltura tutte le imprese operanti nel medesimo settore che non rivestano la qualifica di artigiano o che siano costituite in forma di cooperativa.


Al fine di garantire coerenza fra i criteri di rappresentatività settoriale utilizzati nella determinazione della composizione del consiglio e quelli poi utilizzati nella sua concreta costituzione, i criteri di cui all'articolo 4 del decreto 4.08.2011, n. 155 trovano, infatti, come più volte ribadito dallo scrivente, applicazione anche ai procedimenti disciplinati dal decreto n. 156/2011.

L'organizzazione potrà utilizzare, quindi, per concorrere all'assegnazione del seggio dell'artigianato esclusivamente le imprese artigiane, così come definite dall'articolo 3 della legge 8.08.1985, n. 443 e annotate nella sezione speciale del registro delle imprese, regolarmente iscritte all'organizzazione stessa, ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 del decreto n. 156/2011; tali imprese devono, inoltre, per essere utilizzate per concorrere all'assegnazione del seggio per l'artigianato appartenere ai settori agricoltura, industria, commercio e altri settori.

L'organizzazione potrà e dovrà utilizzare, infine, per concorrere all'assegnazione della rappresentanza autonoma delle società in forma cooperativa tutte le imprese cooperative regolarmente iscritte all'organizzazione stessa, ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 del decreto n. 156/2011, appartenenti ai settori agricoltura, industria, commercio e altri settori.

3) Un'organizzazione di categoria ha chiesto di computare imprese la cui cancellazione dal registro delle imprese è stata disposta esattamente il 31.12.2012; anche in tal caso codesta camera ha, già, rappresentato informalmente all'organizzazione di categoria richiedente che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 del d.m. 4.08.2011, n. 156, tale richiesta non potrà essere accolta.

In proposito lo scrivente rappresenta che possono essere incluse negli elenchi da parte delle organizzazioni di categorie tutte le imprese, iscritte alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla pubblicazione dell'avviso al registro delle imprese della circoscrizione territoriale per la quale intende concorrere all'assegnazione dei seggi del consiglio della camera di commercio e che risultano regolarmente iscritte all'organizzazione stessa, ai sensi del comma






2 dell'articolo 2 del decreto n. 156/2011. Nel caso di codesta camera, atteso che l'avviso è stato pubblicato nel dicembre 2013 è necessario che le imprese risultino effettivamente iscritte al registro delle imprese alla data del 31.12.2012.

IL DIRETTORE GENERALE
(*Gianfrancesco Vecchio*)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "G. Vecchio", written in a cursive style.

A small, handwritten mark or signature, possibly initials, located in the lower-left quadrant of the page.





Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Divisione XXII - Sistema Camerale

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'impresa e

l'internazionalizzazione

Struttura: DG-MCCVNT

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0203048 - 17/11/2014 - USCITA

ALLA CAMERA DI COMMERCIO

INDUSTRIA, ARTIGIANATO

AGRICOLTURA

TERNI

OGGETTO: Elezione Giunta - Richiesta di parere.

Si fa seguito alla mail inviata in data 6 novembre c.a. con la quale codesta camera di commercio ha rappresentato che il proprio consiglio camerale è composto di 23 consiglieri e che il proprio statuto prevede che la propria Giunta è composta dal Presidente e da sei consiglieri.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180, il numero massimo dei componenti della Giunta è, a parere di codesta Camera, pari a 7, compreso il Presidente; l'articolo 3, comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180, prevede, infatti, che "per garantire la più ampia rappresentanza dei settori economicamente più rilevanti nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, il numero dei componenti degli organi amministrativi non può essere comunque superiore ad un terzo dei componenti dei Consigli di ciascuna Camera di commercio".


Premesso quanto sopra codesta Camera chiede di conoscere il parere di questo Ministero in merito all'interpretazione sopra esposta.

In proposito lo scrivente non può che confermare l'orientamento già espresso con la nota n. 217427 del 16.11.2011; il Presidente è da considerare fra i componenti della Giunta e nella stessa devono essere necessariamente rappresentati i settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura.

Inoltre, atteso il disposto del comma 2 sopra richiamato, il numero dei consiglieri non può essere superiore ad un terzo dei componenti del consiglio, si devono, pertanto, ritenere abrogate, per contrasto con tale disposizione, le modalità di arrotondamento del numero massimo, previsto dall'articolo 14 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.i.m..

La giunta di codesta Camera potrà, alla luce di quanto sopra esposto, essere costituita da un numero massimo di 7 componenti, tra cui deve essere ricompreso il Presidente.

Infine codesta camera ha chiesto di conoscere se il termine di 15 giorni, previsto dal comma 3 dell'articolo 12 del decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 156, che dovrebbe intercorrere tra la riunione di elezione del Presidente camerale e quella di elezione della Giunta, sia da considerarsi tassativo o possa essere abbreviato dallo stesso Consiglio in sede di autoconvocazione. In caso affermativo codesta camera chiede se è necessario il consenso di tutti i consiglieri in carica.






In proposito lo scrivente rappresenta che il comma 2 dell'articolo 12 sopra citato prevede che *"Il consiglio camerale provvede, con votazione a scrutinio segreto, alla elezione dei componenti della giunta nella riunione immediatamente successiva a quella relativa alla nomina del Presidente, da convocarsi con almeno quindici giorni di preavviso."*

Alla luce di tale disposto normativo il consiglio, per l'elezione della Giunta, deve essere convocato *almeno* 15 giorni prima; tuttavia, considerato che si tratta di un termine posto a tutela dell'effettiva possibilità di partecipazione dei consiglieri, nulla vieta, a parere dello scrivente, che il consiglio stesso possa individuare una data di convocazione anteriore a tale termine, purchè con l'assenso di tutti i suoi componenti, al fine di eleggere tempestivamente la Giunta.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)





Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Divisione XXII - Sistema Camerale

ALLA CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
AGRICOLTURA
COSENZA

per conoscenza

ALL'UNIONCAMERE
P.ZZA SALLUSTIO, 21
00187 ROMA

ORDINE NAZIONALE DEI BIOLOGI
DELEGAZIONE DI COSENZA
VIA ROBERTA LANZINO, 33
87100 COSENZA

ORDINE GEOLOGI CALABRIA
VIALE V. DE FILIPPIS, 320
88100 CATANZARO

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'impresa e
l'internazionalizzazione
Struttura: DG-MCCVNT
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0031661 - 25/02/2013 - USCITA


OGGETTO: Quesito sulla procedura di costituzione della Consulta Provinciale dei Liberi professionisti.

Si fa riferimento alla nota n. 7182 del 6.02.2013 con la quale codesta camera, ha chiesto di conoscere il parere dello scrivente in merito alla questione in oggetto.

Codesta Camera ha rappresentato preliminarmente che ha provveduto alla pubblicazione dell'avviso per la partecipazione alla Consulta Provinciale dei Liberi professionisti e in relazione a tale pubblicazione hanno presentato domanda anche l'Ordine nazionale dei biologi - Delegazione di Cosenza e l'Ordine professionale dei Geologi Calabria.

A tale proposito codesta camera chiede di conoscere, alla luce delle indicazioni che questo Ministero ha fornito sull'argomento, se sia corretto l'inserimento di tali ordini nella Consulta, come ordini professionali facenti parte di diritto della Consulta stessa.

In proposito si ritiene necessario evidenziare che il comma 2 dell'articolo 8 del decreto 4 agosto 2011, n. 156, indica quali componenti della Consulta i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative della categorie di professioni individuate dallo statuto e, di diritto, i Presidenti degli ordini professionali operanti nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio.





Con la nota n. 217427 del 16.11.2011 lo scrivente ha inoltre fornito alcune indicazioni in merito all'individuazione degli ordini professionali e delle categorie di professioni ai fini della composizione della Consulta.


In particolare questa Direzione ha rappresentato che il diritto di far parte della Consulta può essere riconosciuto solo agli ordini professionali operanti a livello provinciale e strutturati in modo che potesse essere individuato un Presidente provinciale o figura equivalente quale titolare del diritto in questione; non essendo ipotizzabile che la *ratio* della norma fosse quella di attribuire tale diritto al Presidente nazionale o regionale del medesimo ordine relativamente alla pluralità di Camere di commercio rientranti in tale più ampia circoscrizione territoriale.

A parere dello scrivente agli ordini che non hanno una struttura territoriale provinciale, ma che comunque rivestono una particolare rilevanza a livello economico provinciale, la rappresentanza in Consulta potrà essere comunque garantita con le modalità e nell'ambito di quella prevista per le professioni non ordinistiche.

Nella nota sopra richiamata questo Ministero ha allegato, a titolo di mera ricognizione, un elenco di ordini professionali che a quanto risulta hanno una organizzazione strutturata a livello provinciale tale da consentire l'individuazione del Presidente provinciale come membro di diritto della consulta.

Alla luce di quanto sopra esposto, gli ordini cui si fa riferimento nei casi prospettati da codesta Camera non sembrano rivestire le caratteristiche che consentono la presenza di diritto dei loro presidenti provinciali, in quanto, pur essendo tali ordini operanti a livello provinciale, non sarebbero strutturati in modo che possa essere individuato un Presidente provinciale o figura equivalente quale titolare del diritto in questione (motivo per cui gli ordini dei biologi e dei geologi non erano stati, al momento della emanazione della nota n. 217427 del 16.11.2011, inseriti nell'elenco allegato alla stessa). Per gli stessi, pertanto, dovrà essere codesta Camera medesima a valutare se la rilevanza a livello economico provinciale di tali ordini sia tale da giustificare la presenza in Consulta e, in tal caso, chiedere a tal fine la designazione di un rappresentante da parte del rappresentante legale dell'ordine al livello organizzativo più prossimo a quello della circoscrizione camerale e quindi, presumibilmente, da parte del Presidente regionale quanto all'ordine dei geologi e da parte del Presidente nazionale per l'ordine dei biologi. Né può ritenersi che tali designazioni siano vincolate a coincidere con i nominativi di soggetti (delegati, referenti) individuati a rappresentare il medesimo ordine per altre finalità.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)





Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Divisione III - Sistema Camerale

AL COMMISSARIO AD ACTA
DOTT. RIERLUIGI GIUNTOLI
C/O CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
LIVORNO

per conoscenza

ALLE CAMERE DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
AGRICOLTURA
LIVORNO
GROSSETO

OGGETTO: Verifiche elenchi presentati da organizzazioni imprenditoriali- Richiesta di parere.

Si fa seguito alla mail ricevuta in data 23.09.2015 con la quale codesta camera ha chiesto di conoscere il parere di questo Ministero in merito alle seguenti questioni.

1) Il comma 1 lett. l) dell'articolo 1 del decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 156, definisce «**piccole imprese**»:

- a) per il settore dell'industria, le imprese che hanno meno di 50 occupati;
- b) per il settore del commercio le imprese iscritte nella sezione speciale dei piccoli imprenditori del registro delle imprese;
- c) per il settore dell'agricoltura, i coltivatori diretti, di cui all'articolo 2083 del codice civile.

Il commissario ad acta mentre per il settore commercio, il richiamo alla sezione speciale del Registro delle Imprese consente quindi una verifica puntuale del dettato normativo, per quanto riguarda il settore agricoltura, il decreto sopra richiamato, non prevedendo un espresso richiamo alle sezioni del Registro delle imprese come nel caso precedente, potrebbe far supporre che tale tipologia di controllo puntuale non debba essere fatta. In merito a tale situazione codesta Camera chiede di conoscere il parere di questo Ministero.

Nel merito questo Ministero rappresenta che l'articolo 2083 del codice civile prevede che "Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo....". e l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14/12/1999, n. 558 prevede, inoltre, che "*Sono iscritti in una sezione speciale del registro delle imprese gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 dello stesso codice, gli imprenditori ittici di cui all' articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, e le società semplici.....*".

Premesso quanto sopra per il settore dell'agricoltura potranno, quindi, essere considerate per i fini del comma 1 lett. l) sopra richiamata le imprese che si sono iscritte in qualità di coltivatori diretti nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14/12/1999, n. 558.



I controlli volti a verificare l'effettiva esistenza di tale condizione potranno (e dovranno) conseguentemente essere effettuati secondo la prassi in uso nella normale collaborazione fra le camere, che gestiscono procedure di rinnovo dei consigli, e la società consortile Infocamere che cura la gestione informatica del Registro delle imprese.

2) Le imprese in fallimento/concordato fallimentare, alle quali non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio d'impresa ai sensi art. 104 L.F. (o in altri casi espressamente previsti da disposizioni specifiche), dopo la dichiarazione di fallimento non svolgono più un'attività d'impresa, che cessa, con la conseguenza che non sarà più possibile correlarla ad un codice Ateco e, pertanto, le stesse dovranno essere escluse dagli elenchi presentati dalle organizzazioni imprenditoriali.

Premesso quanto sopra codesta Camera ritiene che:

- le imprese che risultano in fallimento al 31 dicembre 2014, per le quali non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio dell'impresa, non possono essere utilizzate da parte delle organizzazioni imprenditoriali per l'inserimento negli elenchi;
- le imprese che risultano in fallimento successivamente al 31 dicembre 2014 possono essere inserite negli elenchi da parte delle organizzazioni imprenditoriali.

Quanto sopra non varrebbe per le altre procedure concorsuali (concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti ecc) in cui l'attività d'impresa è comunque esercitata, pur nel rispetto delle limitazioni previste dalle disposizioni fallimentari.

Nel merito questo Ministero ritiene necessario ribadire che le associazioni possono utilizzare le imprese iscritte o annotate nel registro delle imprese che risultano regolarmente iscritte a norma di statuto e che *operano* nel settore per il quale l'organizzazione intende concorrere individuato attraverso il codice Ateco dichiarato alla camera di commercio.

Fermo restando la definizione di numero delle imprese indicato nell'articolo 1, comma 1, lett. f) del decreto 4 agosto 2011, n. 156 come "*il numero complessivo delle imprese, delle sedi secondarie e delle unità locali operanti nelle singole circoscrizioni territoriali delle camere di commercio iscritte o annotate nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche e amministrative*", le organizzazioni devono dichiarare per le imprese associate il settore di attività, principale o promiscuo, con riferimento al settore per il quale intendono concorrere; settore di attività che verrà verificato dalla camera di commercio sul registro delle imprese. Le organizzazioni non possono, quindi, utilizzare imprese per le quali non è possibile verificare dai dati presenti nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA) il codice Ateco corrispondente al settore o operanti in settori diversi da quelli per i quali si intende concorrere.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Divisione III - Sistema Camerale

Ministero dello Sviluppo Economico

AOO Politiche industriali e Tutela

Struttura: DGMCCVNT

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0078288 - 27/05/2015 - USCITA

AL COMMISSARIO AD ACTA

DOTT. STEFANO SENESE

C/O

CAMERA DI COMMERCIO

INDUSTRIA, ARTIGIANATO E

AGRICOLTURA

LA SPEZIA

ALLE CAMERE DI COMMERCIO

INDUSTRIA, ARTIGIANATO E

AGRICOLTURA

IMPERIA

LA SPEZIA

SAVONA

**OGGETTO: Camera di commercio Riviera di Liguria – Imperia La Spezia Savona-
richiesta parere**

Si fa riferimento alla nota n. 7 del 25.05.2015 con la quale è stato richiesto il parere dello scrivente in merito ad alcuni aspetti relativi alla procedura di costituzione del consiglio camerale del nuovo ente camerale indicato in oggetto.

In particolare è stato chiesto il parere dello scrivente in merito alla necessità che le associazioni di categoria che intendono partecipare al procedimento di costituzione del consiglio della nuova camera di commercio Riviera di Liguria – Imperia La Spezia Savona debbano utilizzare le imprese regolarmente iscritte alle medesime alla data del 31 dicembre 2014 pur se la composizione del consiglio camerale è stata definita tenendo conto dei dati economici alla data del 31.12.2013 pubblicati da questo Ministero con decreto 7 aprile 2015.

In proposito lo scrivente rappresenta che l'articolo 2 comma 2 lett. b) del decreto n. 156/2011 prevede che le associazioni imprenditoriali sono tenute ad indicare il numero delle imprese che risultano iscritte, a norma del proprio statuto, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso; pertanto nel caso in esame alla data del 31.12.2014.

La circostanza che i dati economici sono stati validati alla data del 31.12.2013 nulla comporta; infatti, la pubblicazione dei dati economici delle camere di commercio, a seguito della verifica della loro completezza e coerenza complessiva, è necessaria alla ripartizione dei consiglieri secondo le caratteristiche economiche della circoscrizione territoriale di competenza in rappresentanza dei settori individuati

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
tel. +39 06 47055350 – fax +39 06 47055338
e-mail: mariabeatrice.piemontese@mise.gov.it
dgmccvnt.div03@pec.mise.gov.it
www.mise.gov.it



dall'articolo 10 della legge e, quindi, per la definizione della composizione del consiglio, mentre i dati trasmessi dalle organizzazioni sono necessari ai fini del calcolo della loro rappresentatività socio economica: soprattutto in quest'ultimo caso è quindi fondamentale far riferimento a dati quanto più vicini possibile al momento della ricostituzione del consiglio stesso e che meglio rappresentano la reale consistenza dell'organizzazione.

In altre parole una eventuale possibile contraddizione è stata tenuta presente nelle norme in questione e risolta individuando, per le diverse fasi del procedimento, i dati più aggiornati ragionevolmente disponibili e fissando, conseguentemente, le relative regole in termini uniformi.

IL DIRETTORE GENERALE
(*Gianfrancesco Vecchio*)

PRE



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Divisione III - Sistema Camerale

AL COMMISSARIO AD ACTA
DOTT. PIERLUIGI GIUNTOLI
C/O CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
LIVORNO

per conoscenza
ALLE CAMERE DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
AGRICOLTURA
LIVORNO
GROSSETO

**OGGETTO: richiesta parere su istanze organizzazioni imprenditoriali dirette al differimento
termine avvio procedimento**

Si fa seguito alla nota ricevuta in data 4.11.2015 con la quale la SS.VV ha rappresentato alcune problematiche relative al procedimento di costituzione del nuovo ente camerale.

In particolare dopo l'emanazione della norma statutaria le organizzazioni imprenditoriali delle province di Livorno e Grosseto hanno inviato delle formali richieste di posticipo dell'avvio del procedimento motivate dalle difficoltà derivanti dalla gestione di un procedimento che non consente, allo stato attuale, di assicurare una rappresentanza equilibrata negli organi camerali delle organizzazioni imprenditoriali dei territori coinvolti.

Si chiede pertanto di avere indicazioni operative in merito alle richieste avanzate dalle organizzazioni imprenditoriali.

In proposito questo Ministero rappresenta quanto segue.

Il commissario ad acta è un organo straordinario nominato dal Ministro dello sviluppo economico - d'intesa con la Conferenza Stato Regioni- al quale sono stati conferiti i poteri necessari ad avviare le procedure di costituzione del consiglio della nuova camera e a svolgere tutti i compiti necessari e propedeutici per la nascita della nuova camera; per lo svolgimento di tali compiti l'attuale quadro normativo non contiene una specifica normazione in termini di tempistica.

Tuttavia esistono nelle norme vigenti di riferimento alcune disposizioni che possono essere considerate ai fini dell'esame della problematica prospettata.

Nel caso di nomina di un commissario straordinario, a seguito dello scioglimento del consiglio, l'articolo 5, comma 4, della legge 29 dicembre 1993 n. 580 e successive modifiche e integrazioni, prevede che il medesimo commissario deve, pena decadenza dall'incarico, avviare le procedure per il rinnovo del consiglio camerale. Nel caso ordinario di ricostituzione del consiglio, invece, il Presidente della camera di commercio deve pubblicare, centottanta giorni prima della scadenza del consiglio, l'avviso dando avvio alle procedure di ricostituzione del consiglio stesso;



procedimento, che tenendo conto delle diverse fasi previste, ha una durata ordinaria di circa 6 mesi ed un ulteriore spazio di sei mesi prima dell'applicazione di sanzioni sostitutive quali il commissariamento.

Tenendo conto delle disposizioni sopra richiamate, pur nella consapevolezza che non sono specificatamente riferite né direttamente applicabili al procedimento straordinario di costituzione di un nuovo ente camerale a seguito di un processo di accorpamento fra le camere interessate, questo Ministero, ritiene che possa essere preso come riferimento nel caso in esame l'intero periodo necessario per raggiungere l'obiettivo che, comunque, in tutti i casi prospettati, è la costituzione di un nuovo consiglio camerale. Si può ragionevolmente ritenere, quindi, che l'obiettivo della nascita del nuovo ente debba essere conseguito in un arco temporale massimo di un anno.

Si deve evidenziare, peraltro, che il commissario *ad acta*, nel caso di costituzione del nuovo ente, deve garantire che il nuovo consiglio sia effettiva espressione dei tessuti economici delle province interessate lasciando alle organizzazioni di categoria i necessari momenti di confronto e di composizione dei giusti equilibri che saranno la base della nascita del nuovo ente camerale; risulta, infatti, affidato alla responsabile valutazione delle organizzazioni di categoria delle province interessate ed agli eventuali accordi o apparentamenti tra le stesse l'onere di assicurare che i tessuti economici da esse rappresentate trovino adeguata espressione in seno al consiglio camerale tenendo conto in primo luogo della effettiva rappresentatività dei diversi settori.

Premesso, quanto sopra, si ritiene che il commissario *ad acta* dovrà tener conto, nello svolgimento del proprio compito, da un lato di eventuali indicazioni espresse dai consigli delle camere accorpate e dell'altro dell'opportunità di favorire il massimo consenso possibile alle operazioni di accorpamento e, a tal fine, la migliore composizione degli equilibri tra le organizzazioni interessate per i diversi settori e i diversi territori. Resta ferma, peraltro, la necessità per il commissario di proseguire la propria attività al fine di giungere alla costituzione del nuovo ente camerale nel periodo complessivo sopra delineato, eventualmente dilatando o restringendo singole fasi dell'intero processo alla luce di motivate esigenze, ma tenendo, comunque, conto che il medesimo non ha alcuna discrezionalità nel rinviare gli adempimenti di propria competenza per le fasi i cui tempi sono direttamente regolati dalle norme vigenti e quando sussistono tutti i presupposti necessari al loro perfezionamento.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Divisione XXII - Sistema Camerale

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'impresa e

l'internazionalizzazione

Struttura: DG-MCCVNT

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0039517 - 07/03/2014 - USCITA

ALLE CAMERE DI COMMERCIO

INDUSTRIA, ARTIGIANATO

AGRICOLTURA

LORO SEDI

per conoscenza

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

RAGIONERIA GEN.LE DELLO STATO

I.G.F.

00187 ROMA

ALLE REGIONI

LORO SEDI

ALL'UNIONCAMERE

P.ZZA SALLUSTIO, 21

00187 ROMA

ALLA INFOCAMERE S.C.P.A.

VIA G. B. MORGAGNI, 30/H

00100 ROMA

AI RAPPRESENTANTI DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO

ECONOMICO NEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLE

CAMERE DI COMMERCIO

C/O CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E

AGRICOLTURA

LORO SEDI

CONFINDUSTRIA

V.LE DELL'ASTRONOMIA, 30

00144 ROMA

CONFAPI

VIA DELLA COLONNA ANTONINA, 52

00186 ROMA

ABI

P.ZZA DEL GESU', 49

00186 ROMA

Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma
tel. +39 06 47055350 - fax +39 06 47055338
e-mail: mariabeatrice.piemontese@mise.gov.it
www.sviluppoeconomico.gov.it



ANIA
VIA FREZZA, 70
00186 ROMA

CONFCOMMERCIO
P.ZZA G.G. BELLI, 2
00153 ROMA

CONFESERCENTI
VIA NAZIONALE, 60
00184 ROMA

CONFARTIGIANATO
VIA SAN GIOVANNI IN LATERANO, 152
00184 ROMA

C. N. A.
VIA GUATTANI, 13
00161 ROMA

CASARTIGIANI
VIA FLAMINIO PONZIO, 2
00153 ROMA

CLAAI
CORSO V. EMANUELE II, 154
00186 ROMA

CONFAGRICOLTURA
CORSO V. EMANUELE II, 101
00100 ROMA

COLDIRETTI
VIA XXIV MAGGIO, 43
00187 ROMA

C.I.A.
VIA FORTUNY, 20
00196 ROMA

CONFCOOPERATIVE
BORGO S. SPIRITO, 78
00193 ROMA

LEGA NAZIONALE DELLE
COOPERATIVE E MUTUE
VIA GUATTANI, 9
00161 ROMA



OGGETTO: applicazione decreto 4 agosto 2011, n. 156- procedimento di rinnovo dei consigli camerali- Ulteriori chiarimenti

Con la nota n. 217427 del 16.11.2011 questo Ministero ha fornito alcune indicazioni interpretative ed attuative in relazione alla nuova disciplina dettata dal decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 156 in merito al procedimento di ricostituzione dei consigli camerali.

Sono state ora segnalate allo scrivente, da parte anche di alcune organizzazioni di categoria, alcune criticità che si sono manifestate nell'ambito di tali procedimenti con specifico riferimento, tra l'altro, ad alcuni aspetti legati ai poteri spettanti al responsabile del procedimento, ai controlli che le camere di commercio devono espletare sulla documentazione trasmessa dalle organizzazioni di categoria che partecipano al procedimento stesso e alla procedura di accesso agli atti che le organizzazioni possono richiedere.

Si ritiene, pertanto, necessario fornire un orientamento interpretativo che faciliti l'applicazione uniforme del dettato normativo e che consenta di perseguire l'obiettivo che, tramite l'emanazione della norma, si era prefissato il legislatore: definire una normativa rigorosa che disciplinasse il complesso procedimento amministrativo volto alla formazione dei consigli camerali, al fine di ridurre il più possibile eventuali contenziosi, e alla luce dei principi dettati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, garantisca al medesimo procedimento trasparenza, correttezza, partecipazione.

1) Responsabile del procedimento e controlli

In primo luogo occorre premettere che le organizzazioni imprenditoriali, al fine di partecipare al procedimento di ricostituzione del consiglio devono presentare dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, rese ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e redatte obbligatoriamente secondo gli allegati schemi al decreto 4 agosto 2001, n. 156.

In particolare la dichiarazione redatta secondo l'allegato A) al decreto, contenente le informazioni relative alla propria attività e natura, il numero delle imprese iscritte, il numero degli occupati delle medesime imprese e la dichiarazione, stilata secondo l'allegato B) contenente l'elenco delle imprese associate.

Il decreto 4 agosto 2011, n. 156 indica, inoltre, quale naturale responsabile del procedimento il segretario generale della camera di commercio, il quale può, comunque, ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, individuare nella persona di un diverso dirigente o funzionario camerale il responsabile del procedimento per le fasi procedurali attribuite alla competenza della camera di commercio stessa.

La procedura di costituzione del consiglio camerale si fonda esclusivamente su dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e, pur non volendo far venire meno l'effetto della semplificazione proprio di tale strumento, si ritiene necessario ricordare che in relazione al principio generale sancito dalla legge n. 241/1990 è possibile e opportuno che il responsabile del procedimento effettui una verifica sulla veridicità dei dati e della documentazione trasmessa; verifica maggiormente necessaria nel caso in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità della medesima dichiarazione (art. 71 del D.P.R. n. 445/2000).

Il disposto dell'articolo 71 sopra richiamato consente all'amministrazione procedente di effettuare tali controlli anche a campione; a tal proposito si rende necessario individuare un campione significativo sul quale effettuare i controlli e poi valutarne coerentemente l'esito. Mentre l'esito positivo dei controlli sul campione consente di validare il dato complessivo, l'emergere di discordanze, non potendosi automaticamente proiettare le stesse in termini di rettifiche al complesso di dati dichiarati in



modo proporzionale alle discordanze emerse nel campione esaminato, rende di norma necessario ampliare il medesimo campione fino ad estendere i controlli sulla totalità dei dati, se ne sussistono i presupposti. La medesima esigenza di ampliamento del campione di controllo, fino eventualmente alla totalità dei dati, può verificarsi, ad esempio, se puntuali e circostanziate contestazioni da parte di altra associazione concorrente facciano ritenere tale opportunità.

Premesso quanto sopra questo Ministero evidenzia che le camere di commercio nello svolgimento dell'attività istruttoria, propedeutica alla trasmissione della documentazione al Presidente della regione competente, devono innanzitutto effettuare, attraverso l'attuale procedura informatica, i controlli formali e automatici sugli interi elenchi presentati dalle organizzazioni, al fine di verificare, con riferimento alla completezza e coerenza delle informazioni dichiarate in tali elenchi, la presenza dei requisiti necessari con riferimento allo specifico settore per il quale la stessa organizzazione intende concorrere. In tale fase le camere di commercio provvedono altresì a completare gli elenchi stessi del dato del diritto annuale versato dalle imprese.

Qualora in base ai controlli effettuati le camere di commercio riscontrino delle irregolarità (non iscrizione delle imprese nel registro delle imprese, non corrispondenza del codice ATECO al settore per il quale l'organizzazione intende partecipare, non corretta estrapolazione delle imprese artigiane e cooperative ecc.) dovranno comunicare all'organizzazione di categoria interessata tali discordanze per consentire alla medesima associazione, entro il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 5 del dm n. 156/2011, la rettifica dei dati comunicati e la conseguente regolarizzazione delle posizioni evidenziate, che, in caso contrario, non saranno considerate ai fini del calcolo della rappresentatività. La camera di commercio comunicherà, quindi, alla Regione il dato complessivo relativo al numero delle imprese associate, al netto di quelle per quali non è stata possibile la regolarizzazione nonchè il dato complessivo relativo al diritto annuale complessivamente versato dalle medesime imprese.

Si richiama l'attenzione sul fatto che le organizzazioni di categoria possono utilizzare, ai fini del calcolo della propria rappresentatività le imprese, le sedi secondarie e le unità locali operanti nella singola circoscrizione territoriale della singola camera di commercio che risultano iscritte o annotate nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche e amministrative, purchè tutte quelle a tal fine considerate, operino nel settore relativo al seggio per cui le organizzazioni intendono concorrere e purchè le imprese risultino regolarmente iscritte, a norma di statuto, all'organizzazione stessa e per le quali le stesse organizzazioni siano in grado di dimostrare il prescritto requisito del pagamento delle quote associative.

Al fine del calcolo della propria rappresentatività le organizzazioni possono, quindi, dichiarare le imprese ritenute dalle stesse validamente iscritte a norma di statuto ma per le quali le stesse organizzazioni sono in grado di dimostrare il pagamento della intera quota di adesione annuale, qualunque sia la modalità di riscossione stabilita in autonomia dalle stesse.

Peraltro si ritiene necessario ricordare che il decreto ministeriale n. 156/2011 ha ampliato, al fine di venire incontro alle esigenze rappresentate dalle stesse organizzazioni, il termine di cui all'articolo 2, comma 2, lett. b) del decreto ministeriale 24 luglio 1996, n. 501; tale decreto prevedeva, infatti, che l'organizzazione potesse dichiarare le imprese "in regola con i pagamenti delle quote associative alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso".

La normativa vigente prevede, invece, come già evidenziato, che possono esser dichiarate le imprese regolarmente iscritte e a norma di statuto, purchè nell'ultimo biennio abbiano pagato almeno una quota annuale di adesione."



Si ritiene, pertanto, che le organizzazioni, al fine del calcolo della propria rappresentatività, possono dichiarare le imprese ritenute dalle stesse validamente iscritte a norma di statuto, ma per le quali le stesse organizzazioni sono in grado di dimostrare il pagamento della quota di adesione annuale, qualunque sia la modalità di riscossione stabilita in autonomia dalle stesse.

In merito alla quantificazione della quota associativa si rende necessario evidenziare che, se da un lato rientra nell'autonomia delle organizzazioni la possibilità di quantificare e definire le modalità di riscossione della quota di adesione annuale, dall'altro, al fine di evitare effetti moltiplicativi sul numero delle imprese associate in tempo utile al solo fine di partecipare al procedimento di rinnovo dei consigli camerali, appare necessario richiamare l'attenzione sul fatto che deve trattarsi comunque di una quota effettiva di adesione e non di una quota meramente simbolica; la misura dell'impegno contributivo deve, quindi, esprimere una reale appartenenza organizzativa attraverso un vero rapporto associativo con diritti e doveri connessi allo status di socio come previsto dai rispettivi statuti.

A tal fine nell'evidenziare che, certamente possono considerarsi quote meramente simboliche quelle inferiori all'unità di conto monetaria, pari a un euro, si ritiene che possono essere considerate tali le quote superiori a tale importo ove palesemente e drasticamente sproporzionate rispetto a quelle medie riscosse dalle altre associazioni del medesimo settore.

Si ritiene necessario evidenziare che, ai sensi del comma 3 dell'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, è salva la possibilità per le imprese di essere iscritte a più associazioni consentendo che in tal caso esse siano rappresentate da ciascuna delle associazioni alle quali sono iscritte.

La predetta disposizione consente, quindi, a più associazioni diverse di fare riferimento, con i limiti definiti nella nota di questo Ministero n. 217427 del 16.11.2011, ad una medesima impresa ai fini della dimostrazione della propria rappresentatività - purché si tratti di impresa regolarmente iscritta a tutte e purché abbia pagato distintamente a tutte la propria quota associativa almeno una volta nell'ultimo biennio - e di includerla negli elenchi delle imprese iscritte prodotti rispettivamente ai fini della procedura di costituzione del consiglio.

A tal proposito appare necessario che la camera di commercio svolga specifici controlli al fine di accertare la veridicità della multipla iscrizione al fine di evitare duplicazioni non debite, in modo particolare nel caso di apparentamento di più organizzazioni; attraverso la tecnica del campionamento sarà necessario richiedere la prova dell'effettiva adesione alle diverse organizzazioni interessate.

Si ritiene, infine, opportuno chiarire che, al fine di garantire un controllo efficace e efficiente, sarà necessario in alcuni casi sacrificare la garanzia del rispetto del termine di cui al comma 3 dell'articolo 5 del d.m. n. 156/2011; tale termine, a parere di questo Ministero, ha natura ordinatoria, in quanto il mancato rispetto dello stesso non comporta alcun effetto di decadenza sull'azione della camera di commercio, pur se l'eventuale motivata deroga a tale termine intermedio deve essere contenuta e compatibile con le esigenze del rispetto del termine ultimo, perentorio, di conclusione del procedimento.

Resta inteso che la camera è tenuta normalmente a provvedere, entro il termine indicato alla trasmissione degli atti alla Regione, ma nel caso in cui il rispetto di tale termine possa recare pregiudizio allo svolgimento efficace e efficiente dell'attività di controllo da parte della camera di commercio, sarà necessario contemperare la garanzia del rispetto del termine con i principi di correttezza, affidabilità dell'accertamento. In tal caso la camera di commercio, dando comunicazione all'Autorità regionale dei motivi del ritardo, proseguirà lo svolgimento dei controlli necessari indicando alla stessa Autorità il termine entro il quale provvederà alla trasmissione, termine che dovrà essere individuato in modo congruo



rispetto all'esigenze istruttorie evidenziate e, al tempo stesso, compatibile con i termini prescritti per le ultime fasi e la conclusione del procedimento.

L'articolo 5 del decreto n. 156/2011 attribuisce al responsabile del procedimento il compito di:

- 1) ricevere le dichiarazioni di rappresentatività;
- 2) valutare il rispetto dei termini di presentazione;
- 3) valutare la *completezza* delle informazioni documentate di cui al punto 1), 2) e 3) dell'allegato A). Si ritiene che la *completezza* deve riguardare la sussistenza documentata delle condizioni per essere ammessi al procedimento;
- 4) valutare se i dati e la documentazione trasmessi siano affetti da irregolarità; nel caso di irregolarità sanabili chiedere la regolarizzazione al legale rappresentante dell'organizzazione;
- 5) verificare se sussistono cause di esclusione dal procedimento.

Si ritiene, quindi, necessario fornire alcune indicazioni in merito ai provvedimenti che il responsabile del procedimento è tenuto ad emanare ai sensi dell'articolo 5 sopra richiamato.

Premesso quanto sopra, si rende necessario evidenziare che il responsabile del procedimento adotta un:

- 1) provvedimento di esclusione nel caso di mancata presentazione degli elenchi di cui rispettivamente all'articolo 2, comma 3 e all'articolo 3, comma 2 del decreto n.156/2011;
- 2) provvedimento di esclusione nel caso di mancato rispetto del termine perentorio di 10 giorni concesso dalla richiesta di regolarizzazione al rappresentante legale dell'organizzazione, ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 del decreto n. 156/2011 (articolo 5, comma 2);
- 3) provvedimento di esclusione nel caso di mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di cui all'articolo 2, comma 2 e dell'articolo 3, comma 1 del decreto n. 156/2011;
- 4) provvedimento di irreceivibilità nel caso in cui i dati e la documentazione trasmessa dalle organizzazioni sia affetta da irregolarità non sanabili (articolo 5, comma 2);
- 5) provvedimento di irreceivibilità nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non sia redatta secondo gli schemi allegati A e C (articolo 2, comma 2 e articolo 3, comma 1);
- 6) provvedimento di irreceivibilità nel caso in cui le organizzazioni imprenditoriali o le organizzazioni sindacali o associazioni di consumatori che intendono concorrere congiuntamente all'assegnazione dei seggi di uno o più settori o all'assegnazione del seggio non presentino, a norma dell'articolo 12 della legge n. 580/1993, i dati disgiuntamente (articolo 4, comma 3).

I provvedimenti di cui ai punti precedenti devono essere notificati al legale rappresentante dell'organizzazione.

Al fine di chiarire i concetti di "irregolarità sanabile" e "irregolarità insanabile" appare opportuno precisare, richiamando quanto sopra espresso, che appaiono sanabili gli errori e/o omissioni formali rilevate nelle dichiarazioni e in relazione ai quali la camera di commercio richiede la regolarizzazione ovvero il completamento di quanto prodotto entro il termine perentorio di cui al comma 1 dell'articolo 5 del dm n. 156/2011.

Al riguardo, prendere in considerazione i principi di cui al D.P.R. n. 445/2000 sulla sanabilità delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ed in particolare, il principio della sanabilità delle irregolarità formali, di derivazione UE, consente di attenuare il rigore delle prescrizioni formali di un atto che attengono a elementi non essenziali dello stesso (Cons. St. n. 6602/2009, n. 364/2004). Ciò comporta che in presenza di errori e/o omissioni relativi a requisiti formali non essenziali della documentazione



presentata dal privato, l'amministrazione può chiedere a quest'ultimo la regolarizzazione ovvero il completamento di quanto prodotto.

Premesso quanto sopra e tenendo conto che il comma 1 dell'articolo 5 del d.m. n. 156/2010 prevede un meccanismo di regolarizzazione di dati e documentazione trasmessi a norma degli articoli 2, 3 e 4 del medesimo decreto entro un termine perentorio di 10 giorni dalla richiesta, si ritiene che possano essere considerati insanabili tutti gli elementi dichiarati che alterano in modo essenziale l'atto trasmesso e quindi con riferimento a dati e requisiti il cui possesso, necessari per la partecipazione al procedimento, non possono essere regolarizzati in quanto non posseduti dall'organizzazione. Appare, indubbio, infatti, che i requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione al procedimento di rinnovo dei consigli devono essere posseduti sia dall'organizzazione che dai propri associati entro termini prescritti e non possono essere "regolarizzati" a posteriori.

2) Accesso agli atti

Si ritiene necessario evidenziare che il diritto di accesso è disciplinato dall'articolo 21 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 nonché dal decreto del presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 e concerne il diritto di accesso da parte degli interessati, quindi tutti i soggetti privati che hanno un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

L'accesso ai documenti amministrativi è consentito per tutti i documenti amministrativi, con esclusione di quelli indicati nell'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6 della legge n. 241/1990, può essere differito nei casi di cui al comma 4 del medesimo articolo 24 e trova limitazioni nell'esclusione di istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.

Si precisa che ai sensi dell'articolo 25 della citata legge n. 241/1990 la richiesta di accesso deve essere motivata e che ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. n. 184/2006 la richiesta di accesso va comunicata ai controinteressati.

Si ritiene necessario ricordare, altresì, che le modifiche apportate dal comma 1 dell'articolo 40 del decreto legge 6.12.2011, n. 201 convertito con modificazioni nella legge 22.12.2011, n. 214 ad alcuni articoli del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente "Codice in materia di protezione dei dati personali" hanno individuato quali "personali" "qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante qualsiasi informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale", escludendo dall'ambito di applicazione del Codice stessi il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, enti o associazioni.

Tenendo conto di quanto sopra esposto questo Ministero ritiene che sia possibile consentire l'accesso, richiesto da un soggetto portatore di un interesse diretto, concreto e attuale, a tutta quella documentazione, parte integrante del procedimento di costituzione del consiglio, che sia necessaria a tutelare il proprio interesse all'interno del procedimento, con riferimento al concorso per l'assegnazione dei seggi del singolo settore.

La maggiore cautela certamente necessaria nel consentire l'accesso di dati personali relativi all'adesione delle persone fisiche alle organizzazioni sindacali ed alle associazioni dei consumatori, nonché delle imprese individuali alle associazioni di categoria va, quindi, garantita, ai sensi dell'articolo 24, comma 7, della citata legge n. 241/1990, attraverso un rigoroso esame dell'effettiva esistenza dell'interesse qualificato prescritto dalla medesima legge n. 241/1990 ai fini dell'accesso, che non può essere confuso con il generico interesse alla verifica in termini generali del corretto operato dell'amministrazione.



Tale tutela va, altresì, garantita, a monte, attraverso una rigorosa applicazione del criterio di proporzionalità relativamente alla documentazione richiesta per i controlli (ad esempio evitando i controlli superflui quando l'assenza di controinteressati renda assente il rischio di dichiarazioni errate o false e renda comunque irrilevanti eventuali erronee dichiarazioni, chiedendo almeno inizialmente la documentazione probatoria per un campione rappresentativo e non per l'universo degli iscritti, ecc.) e circa le modalità di tale controllo che ben possono prevedere la semplice esibizione di tale documentazione probatoria e non il suo deposito, ovvero prevedere il suo deposito solo limitatamente al tempo necessario ad effettuare i relativi controlli, ferma restando la necessità di una verbalizzazione dell'esito dei controlli stessi.

Da ultimo si ritiene necessario evidenziare che tale documentazione (salvi i casi di mera esibizione o di deposito previsto per un tempo limitato, per i quali si applica l'articolo 22, comma 6, della legge n. 241/1990) deve essere conservata in camera di commercio per tutta la durata del mandato del Consiglio, ai sensi del comma 5 dell'articolo 7 del D.M. n. 156/2011, essendo parte integrante del procedimento amministrativo in esame.

3) Assegnazione rappresentanza delle piccole imprese

Per tre settori economici: industria, commercio e agricoltura è ammessa la rappresentanza della piccola impresa. Le dimensioni al di sotto delle quali le imprese sono considerate piccole, sono indicate nell'art. 1 comma 1, lettera l), del d.m. 4 agosto 2011, n. 156.

Atteso che la normativa vigente nulla ha innovato per tale aspetto questo Ministero ritiene necessario evidenziare, come già ribadito in risposta a diversi pareri, che l'orientamento già espresso nella circolare n. 3536/C del 24.12.2001, in merito all'assegnazione dell'autonoma rappresentanza per la piccola impresa si deve intendere confermato.

In particolare la rappresentanza autonoma delle piccole imprese non può essere considerata un seggio a sé stante e non possono essere assegnati seggi in rappresentanza in un determinato settore, dando la precedenza alle piccole imprese; alle piccole imprese compete l'attribuzione dell'autonoma rappresentanza in relazione al proprio peso socio-economico e comunque l'assegnazione del o dei seggi deve rimanere nell'ambito dei seggi assegnati dallo statuto al settore di riferimento.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Divisione III- Sistema Camerale

Ministero dello Sviluppo Economico

AOO_Politiche industriali e Tutela

Struttura: DGMCCVNT

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0172113 - 24/09/2015 - USCITA

ALLA CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
AGRICOLTURA
VENEZIA ROVIGO DELTA LAGUNARE
PEC:CCIAADL@LEGALMAIL.IT

per conoscenza

AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA CAMERA DI
COMMERCIO DI VENEZIA ROVIGO DELTA LAGUNARE
c/o

ALLA CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
AGRICOLTURA
VENEZIA ROVIGO DELTA LAGUNARE

ALL'UNIONCAMERE
P.ZZA SALLUSTIO, 21
00187 ROMA

ALLA INFOCAMERES.C.P.A.
VIA G. B. MORGAGNI, 30/H
00100 ROMA

ALLE CAMERE DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
AGRICOLTURA
AGRIGENTO
BELLUNO
BIELLA
CALTANISSETTA
CAMPOBASSO
CATANZARO
CROTONE
ENNA
GORIZIA
GROSSETO
LA SPEZIA
LIVORNO
IMPERIA
ISERNIA
PALERMO
SAVONA

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
tel. +39 06 47055350 – fax +39 06 47055338
e-mail: mariabeatrice.piemontese@mise.gov.it
dgmccvnt.div03@pec.mise.gov.it
www.sviluppoeconomico.gov.it



TRAPANI
TREVISO
TRIESTE
VERCELLI
VIBO VALENTIA
LORO SEDI

AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLE CAMERE DI
COMMERCIO DI
AGRIGENTO
BELLUNO
BIELLA
CALTANISSETTA
CAMPOBASSO
CATANZARO
CROTONE
ENNA
GORIZIA
GROSSETO
LA SPEZIA
LIVORNO
IMPERIA
ISERNIA
PALERMO
SAVONA
TRAPANI
TREVISO
TRIESTE
VERCELLI
VIBO VALENTIA
C/O CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA
LORO SEDI

per conoscenza

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
RAGIONERIA GEN.LE DELLO STATO
I.G.F.
00187 ROMA

**OGGETTO: Problematiche relative alla nuova camera di commercio di Venezia Rovigo Delta
Lagunare**

Con mail del 28 luglio 2015 è stato chiesto il parere di questo Ministero in merito ad alcune problematiche sorte successivamente alla costituzione della nuova camera di commercio Venezia Rovigo Delta Lagunare e precisamente problematiche relative alla gestione del periodo



transitorio, fino all'approvazione del preventivo economico e dei budget direzionali della nuova camera di commercio.

In proposito questo Ministero ritiene che nelle more dell'approvazione del primo preventivo economico la nuova camera di commercio potrà sostenere oneri *obbligatori e indifferibili* tra cui ricadono le spese per il personale, le spese di funzionamento e quelle derivanti dall'applicazione di contratti.

Per quanto riguarda le spese già autorizzate dalle Giunte delle camere di commercio cessate, oggetto di un provvedimento di utilizzo con determina dei dirigenti nell'ambito del budget loro assegnato, le stesse -in conformità a quanto indicato con circolare MISE n. 3622 del 5 febbraio 2009, (cfr. allegato documento contabile n. 2) - andranno imputate contabilmente alle cessate camere mediante accantonamento in un apposito fondo oneri denominato "spese future".

Le residue risorse stanziata dalle camere di commercio cessate potranno essere impiegate dalla nuova camera di commercio, previa autorizzazione della Giunta e nei limiti delle somme già stanziata e non utilizzate dalle medesime camere di commercio cessate.

Infine si precisa che la nuova camera di commercio subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, che afferiscono alle preesistenti camere di commercio; pertanto i crediti e debiti di competenza delle camere cessate saranno pagati sul bilancio della nuova camera nel cui bilancio tali crediti o debiti saranno trasferiti.

Si coglie l'occasione per evidenziare che il Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento alla nota n. 105995 dell'1.07.2015, ha formulato alcune osservazioni che si intendono, con la presente nota, portare a conoscenza di tutte le camere di commercio interessate dal processo di accorpamento ad integrazione della predetta nota.

1) indicazioni circa l'iter approvativo della situazione contabile, accompagnata da apposita relazione.

In proposito si evidenzia che la suddetta situazione contabile, certificata dal collegio dei revisori, è predisposta dalle camere di commercio cessate e sarà oggetto di approvazione da parte della Giunta della nuova camera di commercio.

2) indicazioni in merito alla predisposizione del conto giudiziale.

La nuova camera di commercio è tenuta, per conto delle camere di commercio cessate e ai sensi dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254, a presentare il conto giudiziale entro 60 sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

3) indicazioni in merito all'attività dell'OIV.

Si precisa che agli OIV delle camere di commercio cessate spetta il compito di provvedere, per il periodo in cui tale organo è stato in carica, alla validazione della relazione per la performance in applicazione della disciplina dettata dal decreto legislativo 27.10.2009, n. 150 e successive integrazioni e modifiche.



4) Conto di tesoreria.

Nella nota n. 105995 dell'1.07.2015 questo Ministero aveva specificato che il Commissario ad acta della nuova camera di commercio richiede prima dell'insediamento del nuovo Consiglio l'apertura del conto di riferimento del nuovo Ente in Banca d'Italia specificando che trattasi di conto fruttifero. In proposito il Ministero dell'economia ha rappresentato che le contabilità speciali di tesoreria hanno un sottoconto fruttifero e uno infruttifero anche laddove gli enti titolari delle stesse hanno solamente entrate proprie e quindi il commissario non dovrà specificare nella richiesta di apertura che il conto è fruttifero.

Tale precisazione non contraddice, peraltro, quanto previsto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 che stabilisce l'assoggettamento delle Camere di commercio al regime di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720. In particolare, il comma 391 prevede l'inserimento delle camere di commercio nella Tabella A allegata alla predetta legge n. 720/84 e il comma 392 dispone il riversamento delle disponibilità liquide sul *sottoconto fruttifero* delle contabilità speciali intestate alle Camere di commercio e accese presso la tesoreria statale.

Le disponibilità liquide delle camere di commercio cessate non potranno, pertanto, a parere dello scrivente, che essere riversate nel conto fruttifero, dove peraltro erano giacenti prima della costituzione della nuova camera di commercio.

La presente nota è indirizzata anche al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - per opportuna conoscenza e affinché possa eventualmente far conoscere con cortese urgenza le proprie eventuali valutazioni e considerazioni aggiuntive o diverse.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)

BE



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Divisione III- Sistema Camerale

Ministero dello Sviluppo Economico
AOO_Politiche industriali e Tutela
Struttura: DGMCCVNT
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0105995 - 01/07/2015 - USCITA

ALLE CAMERE DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
AGRICOLTURA
AGRIGENTO
BELLUNO
CALTANISSETTA
CAMPOBASSO
ENNA
LA SPEZIA
IMPERIA
ISERNIA
PALERMO
ROVIGO
SAVONA
TRAPANI
TREVISO
VENEZIA
LORO SEDI

ALL'UNIONCAMERE
P.ZZA SALLUSTIO, 21
00187 ROMA

AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLE
CAMERE DI COMMERCIO DI
AGRIGENTO
BELLUNO
CALTANISSETTA
CAMPOBASSO
ENNA
LA SPEZIA
IMPERIA
ISERNIA
PALERMO
ROVIGO
SAVONA
TRAPANI
TREVISO
VENEZIA
C/O CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
LORO SEDI

Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma
tel. +39 06 47055350 - fax +39 06 47055338
e-mail: mariabeatrice.piemontese@mise.gov.it
dgmccvnt.div03@pec.mise.gov.it
www.sviluppoeconomico.gov.it



ALLA INFOCAMERE S.C.P.A.
VIA G. B. MORGAGNI, 30/H
00100 ROMA

per conoscenza
AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE
RAGIONERIA GEN.LE DELLO STATO
I.G.F.
00187 ROMA

Oggetto: Accorpamento tra camere di commercio - art. 1, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 così come modificato dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23-indicazioni operative

Al fine di consentire alle camere di commercio interessate dai processi di accorpamento, avviati ai sensi della normativa vigente, di adottare omogenei comportamenti, si intende dettare prime indicazioni in merito ai principali adempimenti che le medesime dovranno assolvere in prossimità della costituzione della nuova camera di commercio, la cui decorrenza, ai sensi dei decreti istitutivi delle medesime, coincide con il giorno dell'insediamento del nuovo Consiglio.

Questo Ministero si riserva, pertanto, di dettare successivamente ulteriori indicazioni in merito ad altre problematiche sulle quali sono in corso approfondimenti con altre Amministrazioni competenti.

REDAZIONE BILANCI CAMERE DI COMMERCIO ACCORPANDE

Chiusura contabile delle Camere di commercio accorpate

Si ritiene, in primo luogo, necessario evidenziare che il processo di accorpamento comporta l'"estinzione" delle camere di commercio accorpate, alla quale si accompagna la nascita della nuova camera di commercio ed il trasferimento alla medesima del patrimonio delle camere accorpate e della totalità dei rapporti giuridici che ad esse fanno capo.

Si ritiene necessario precisare, inoltre, che le problematiche sotto evidenziate sono state approfondite avendo come presupposto che la decorrenza della costituzione della nuova camera sia infrannuale; nei casi, invece, in cui tale decorrenza coincida con la chiusura dell'anno solare troveranno applicazione gli ordinari termini relativi sia alla predisposizione e approvazione dei documenti di programmazione pluriennale e annuale.

In primo luogo si intende esaminare gli aspetti contabili connessi alla chiusura contabile delle camere di commercio oggetto di accorpamento e all'approvazione dei bilanci relativi alla parte di anno nella quale le camere di commercio accorpate hanno svolto attività e, quindi, per il periodo intercorrente dal 1° gennaio al giorno antecedente alla data della costituzione della nuova camera di commercio.

Le camere di commercio oggetto di accorpamento sono tenute a predisporre una situazione contabile riferita al giorno antecedente la data di insediamento del nuovo Consiglio e



certificata dai Collegi dei Revisori delle medesime camere di commercio, da predisporre con l'osservanza delle norme sul bilancio d'esercizio, ed avente lo scopo di aggiornare i saldi dei conti dell'ultimo bilancio di esercizio.

Entro 90 giorni dalla costituzione della nuova camera di commercio, e sulla base del prescritto parere del Collegio dei Revisori della medesima camera di commercio, il Consiglio della nuova camera di commercio approva i bilanci delle camere di commercio "estinte" (comprensivo di tutti i documenti previsti dal D.M. del 27 marzo 2013).

Per la chiusura del bilancio la competenza economica dei proventi e degli oneri andrà riferita alla parte dell'esercizio di attività delle camere di commercio accorpate, con l'esigenza, pertanto, di procedere all'effettuazione di tutte le operazioni di rettifica e integrazione su base infrannuale.

Nel caso specifico del diritto annuale si rende necessario chiarire che il provento relativo deve essere commisurato al valore presente nel preventivo economico di ciascuna camera di commercio accorpata e iscritto in bilancio in funzione del periodo che intercorre tra il 1° gennaio dell'esercizio di accorpamento e il giorno antecedente alla data della costituzione della nuova camera di commercio.

Il credito corrispondente al provento così determinato, è ottenuto dalla differenza tra il provento stesso e l'importo incassato alla data della nascita della nuova camera di commercio; tale credito andrà rettificato dalla quota di accantonamento al fondo svalutazione crediti determinata sulla base dell'importo iscritto a preventivo economico e in funzione del periodo che intercorre tra il 1° gennaio dell'esercizio di accorpamento e il giorno antecedente alla data della costituzione della nuova camera di commercio.

La relazione al bilancio, al fine di agevolare la stesura della relazione della performance da parte della nuova camera di commercio, potrà evidenziare per il periodo infrannuale di attività delle camere di commercio accorpate, i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi strategici e operativi individuati nei piani della performance approvati dalle medesime camere di commercio.

Bilancio d'apertura nuova camera di commercio

Il bilancio d'apertura della nuova camera di commercio sarà "caricato" in contabilità dopo l'approvazione dei bilanci d'esercizio delle camere di commercio accorpate; i valori riportati saranno sempre riferiti alla sommatoria dei saldi patrimoniali delle voci dell'attivo e del passivo risultanti dai bilanci delle medesime camere di commercio (al netto delle partite debitorie e creditorie esistenti tra le stesse camere di commercio).

Redazione primo bilancio d'esercizio nuova camera di commercio

Entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello dell'accorpamento, la nuova camera di commercio deve approvare il primo bilancio d'esercizio (comprensivo di tutti i documenti previsti dal D.M. del 27 marzo 2013) relativo al periodo compreso tra il giorno della nascita della medesima camera e il 31 dicembre dell'anno.



In sede di approvazione del primo bilancio d'esercizio, sarà effettuata la verifica della corretta iscrizione e rappresentazione dei valori dei saldi patrimoniali provvedendo alla rettifica di quelli non corretti. L'effetto di tali rettifiche potrà produrre un incremento (con eventuale costituzione di riserva) o decremento del patrimonio netto iniziale della nuova camera di commercio.

PREVENTIVO ECONOMICO E BUDGET DIREZIONALE DELLA NUOVA CAMERA DI COMMERCIO

Preventivo economico della nuova camera di commercio

Il primo preventivo economico della nuova camera di commercio deve essere predisposto dalla Giunta e approvato dal Consiglio camerale della medesima camera di commercio; al momento, quindi, della nascita della nuova camera di commercio sarà effettuata l'apertura dei conti di budget senza valori.

Il preventivo economico sarà predisposto tenendo conto:

- dei proventi e degli oneri non accertati o impegnati nei bilanci approvati dalle cessate camere di commercio, in quanto di competenza economica della nuova camera di commercio;
- dei proventi accertati o degli oneri impegnati nel periodo transitorio antecedente alla definizione della struttura organizzativa della nuova camera di commercio;
- delle valutazioni di programmazione e pianificazione degli organi di governo del nuovo soggetto.

Budget direzionale nuova camera di commercio

Il primo budget direzionale sarà approvato dalla Giunta della nuova camera di commercio, sulla base del preventivo economico approvato dal Consiglio.

Fondo per il trattamento economico accessorio del personale dirigente e non dirigente

Le camere di commercio accorpande provvedono, prima della loro estinzione, alla costituzione e alla relativa certificazione da parte del collegio dei revisori, dei fondi per il trattamento economico accessorio del personale dirigente e non dirigente relativi all'anno in cui decorre l'accorpamento. Resta inteso che la costituzione dei predetti fondi deve tener conto delle eventuali osservazioni ricevute in sede ispettiva da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

Per ciascuna Camera di commercio accorpanda verrà, quindi, contabilizzato in sede di bilancio di chiusura, il debito corrispondente all'intero fondo.

Contratti e inventario

Con riferimento ai contratti vigenti in capo alle camere di commercio accorpande, si ritiene necessario evidenziare che la possibilità di disdire, rinegoziare o attendere la naturale



scadenza prevista dai medesimi contratti sarà oggetto di valutazione da parte della nuova camera di commercio tenendo conto delle singole fattispecie e dei seguenti criteri generali:

- 1) possibilità e/o opportunità di mantenere più di un fornitore per analoghi o similari servizi prestati;
- 2) scadenza dei singoli contratti;
- 3) valore economico riferito alla parte residua di vigenza dei contratti;
- 4) convenienza economica valutata anche in riferimento alla possibilità di ottenere condizioni più favorevoli attraverso l'avvio di una nuova procedura che tenga conto dei valori di mercato e dei maggiori quantitativi di beni e servizi richiesti;
- 5) presenza di penali onerose eventualmente applicabili in caso di disdetta anticipata dei contratti.

Per i contratti di adesione alle Convenzioni Consip, occorrerà comunicare alla medesima società il subentro giuridico della nuova camera di commercio e effettuare adeguate valutazioni in merito alla necessità di sottoscrivere una nuova convenzione per adeguare le condizioni delle attuali convenzioni alle mutate dimensioni del contratto.

Una particolare fattispecie è quella del servizio di cassa che, ai sensi dell'attuale normativa, deve essere unico nei rapporti con la sezione di Tesoreria provinciale della Banca d'Italia. In tal caso occorrerà avviare le necessarie valutazioni tenendo conto dei criteri generali sopra individuati; resta inteso che dovrà essere assicurato alla nuova camera un unico istituto cassiere dal giorno della costituzione della medesima; giorno, peraltro, di decorrenza dell'operatività del nuovo conto di tesoreria unica.

Per quanto riguarda l'istituzione del libro degli inventari della nuova camera di commercio, appare necessario che le camere di commercio procedano, prima della loro estinzione, ad una ricognizione straordinaria dei beni, attivando se necessario la procedura di cancellazione prevista dall'articolo 39, comma 13, del DPR 254/05.

ASPETTI FISCALI

Codice fiscale e partita Iva

Il Commissario ad acta, per l'avvio dei procedimenti amministrativi connessi alla costituzione della nuova Camera di commercio, richiederà alla "Direzione Centrale servizi ai contribuenti" dell'Agenzia delle entrate l'attribuzione del nuovo codice fiscale e della nuova partita Iva previa trasmissione alla medesima Direzione del decreto ministeriale di istituzione della nuova camera di commercio.

Fatturazione elettronica e codice Ipa

Il Commissario ad acta presenterà apposita richiesta online per l'accreditamento e per l'iscrizione della nuova Camera di commercio all'IPA.

Si evidenzia che per l'accreditamento IPA sarà necessario:

1. *certificato di firma digitale* rilasciato da una Certification Authority, accreditata da Agid a emettere certificati qualificati e conforme a quanto previsto dall'art. 47, comma 2 lettera a)



del CAD. L'intestatario del certificato deve essere una persona titolata a rappresentare l'Ente/azienda (sarà il Commissario ad acta). Un requisito imprescindibile di tale certificato è la presenza nel campo o= (organization) dell'identificativo dell'Ente/azienda;

2. *modalità operativa* utile all'apposizione della firma;
3. *casella PEC*.

Ai fini dell'iscrizione è necessario:

- compilare il modulo di richiesta di accreditamento on line. Confermati i dati, il sistema informatico invierà alla casella di posta del Referente la versione elettronica del modulo compilato;
- verificare la correttezza delle informazioni riportate nel modulo ricevuto per email;
- firmare digitalmente il modulo (con il certificato indicato nel precedente punto 1);
- inviare il modulo da una casella PEC all'indirizzo ipa@pec.agid.gov.it entro 30 giorni dalla formulazione della richiesta. La PEC con cui verrà inviato il modulo firmato, dovrà obbligatoriamente contenere nell'oggetto l'identificativo della richiesta. Si richiama, inoltre, l'attenzione sul fatto che la casella ipa@pec.agid.gov.it non è abilitata alla ricezione di messaggi di posta elettronica ordinaria.

Il nuovo codice IPA potrà essere utilizzato decorsi 30 giorni dalla sua comunicazione a tutti i fornitori; il Commissario ad acta potrà richiedere all'Agid/IPA la chiusura dei vecchi codici IPA delle camere di commercio accorpande; chiusura che avrà effetto decorsi 60 giorni dall'apposita comunicazione ai fornitori.

Versamenti e dichiarazioni fiscali

La data dalla quale decorrono gli obblighi di versamento e dichiarativi ai fini delle imposte dirette e indirette è quella relativa alla predisposizione della situazione contabile (giorno antecedente la data di insediamento del nuovo Consiglio).

Il versamento del saldo e degli acconti Ires e Irap:

- per l'anno precedente quello dell'accorpamento deve essere effettuato dalla nuova camera di commercio, per conto delle camere di commercio "estinte", nell'ipotesi in cui la data dell'accorpamento sia antecedente al termine previsto per il versamento del saldo o del primo acconto (16 giugno) o del secondo acconto (30 novembre);
- per l'esercizio di accorpamento deve essere effettuato dalla camera di commercio di nuova istituzione, per conto delle camere di commercio estinte, entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta; i versamenti degli acconti dovranno essere effettuati dalle camere di commercio accorpande nell'ipotesi di sussistenza delle medesime alle scadenze previste dalla normativa vigente (in tal caso il credito derivante dall'importo dato in acconto deve essere contabilizzato nella situazione patrimoniale della nuova camera di commercio).

Il versamento del saldo dell'Iva riferita all'anno precedente quello dell'accorpamento deve essere effettuato dalla nuova camera di commercio, per conto delle camere di commercio estinte, nell'ipotesi in cui la data dell'accorpamento sia antecedente al termine previsto per il versamento del medesimo saldo (31 marzo).



Il versamento della rata (giugno) o del saldo (dicembre) dell'Imu/Tasi va effettuato dalle camere di commercio accorpande o dalla nuova camera di commercio in base alla data in cui avverrà l'accorpamento.

La nuova camera di commercio ottempera agli obblighi dichiarativi per l'esercizio d'imposta antecedente quello dell'accorpamento nell'ipotesi di intervenuto subentro alla data di scadenza del termine ordinario di presentazione delle dichiarazioni (UNICO, 770 ordinario, 770 semplificato).

Analogamente ai casi di fusione di più società, la nuova camera di commercio deve, altresì, ottemperare alla presentazione della dichiarazione relativa alla frazione di esercizio delle camere di commercio accorpande compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e il giorno antecedente alla data di insediamento del Consiglio della nuova camera di commercio), entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a tale data, in via telematica.

La dichiarazione IMU/Tasi deve essere presentata dal nuovo Ente entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di accorpamento nel quale viene acquisito il possesso delle unità immobiliari trasferite.

Tesoreria Unica

Il "Commissario ad acta" della nuova camera di commercio potrà richiedere prima dell'insediamento del nuovo Consiglio l'apertura del conto di riferimento del nuovo Ente in Banca d'Italia (specificando che trattasi di conto fruttifero).

A tal fine, andrà inoltrata istanza al Ministero dell'economia motivata e documentata con indicazione della data di apertura del conto.

Le giacenze dei conti di tesorerie delle camere di commercio accorpande saranno trasferite dagli istituti cassieri delle medesime camere sul nuovo conto della nuova camera di commercio il giorno dell'insediamento del consiglio della nuova camera di commercio.

Il conto di Tesoreria della nuova camera di commercio deve avere un unico istituto cassiere di appoggio delle operazioni di incasso e pagamento e, pertanto, come sopra specificato, sarà necessario che il commissario ad acta avvii le necessarie procedure ad evidenza pubblica, in modo da assicurare alla nuova camera un unico istituto cassiere dal giorno della costituzione della medesima; giorno, peraltro, di decorrenza dell'operatività del nuovo conto di tesoreria unica.

OIV

Si rende necessario che la nuova camera di commercio si doti di un unico Organismo Interno di Valutazione (OIV); nel presupposto che gli organismi delle camere accorpande decadono il giorno della costituzione del nuovo ente camerale, al fine di consentire alle nuove camere di operare in linea di continuità con le camere estinte. Non ricorrono elementi ostativi a che il Commissario ad acta, nominato ai sensi del decreto istitutivo delle nuove camere, avvii le procedure per la selezione dei candidati a componenti dell'O.I.V. della nuova camera lasciando alla nuova Giunta sia la scelta se dotarsi di un OIV monocratico o collegiale sia la scelta dei relativi candidati.



La presente nota è indirizzata anche al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - per opportuna conoscenza e affinché possa eventualmente far conoscere con cortese urgenza le proprie eventuali valutazioni e considerazioni aggiuntive o diverse.

IL DIRETTORE GENERALE
(*Gianfrancesco Vecchio*)

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'G. Vecchio', written in a cursive style.

RE

Mariabeatrice Piemontese

Da: marcello_domenichetti@regione.lombardia.it
Inviato: giovedì 1 ottobre 2015 17:00
A: mariabeatrice.piemontese@mise.gov.it; mariabeatrice.piemontese
Cc: giancarlo_pierro@regione.lombardia.it; isabella_spreafico@regione.lombardia.it
Oggetto: Rif: --Sospetto SPAM--; Re: sostituzione componente di un Consiglio camerale

Gent.ma D.ssa Piemontese,


a seguito della telefonata di questa mattina, con riferimento alla procedura per la sostituzione di un componente dei Consigli camerali di cui agli art. 11 del D.M. 156/2011 e 12, comma 6, della L. 580/1993, Le chiedo un confronto relativamente ai seguenti quesiti:

- Il termine dei 15 gg. entro il quale i soggetti competenti devono designare (associazioni o apparentamenti di associazioni) è da considerarsi perentorio oppure è lasciato alla discrezionalità del Presidente procedere o meno all'applicazione delle procedure sostitutive, nel caso in cui successivamente pervengano le designazioni?; *da 2 piani e 1 mese*
- nel caso di applicazione delle funzioni sostitutive, in mancanza di altra associazione/apparentamento immediatamente successivo in termini di rappresentatività (i seggi sono tutti assegnati ad un unico soggetto), il Presidente procede immediatamente a nominare in poteri sostitutivi o deve chiedere la designazione ad eventuali altri soggetti esclusi in sede di costituzione e assegnazione dei seggi e quindi non facenti parte del Consiglio camerale?;
- nel caso in cui il soggetto competente alla sostituzione sia un apparentamento e la designazione di competenza non sia stata effettuata nei termini, oppure effettuata nei termini ma non presenta la sottoscrizione di tutte le parti aderenti, si applicano le disposizioni relative allo scioglimento di cui all'art. 6 del D.M. 156/2011?;
- nel caso di scioglimento dell'apparentamento è necessario procedere al ricalcolo della rappresentatività, limitatamente al seggio oggetto della sostituzione, consentendo alle eventuali associazioni escluse in sede di costituzione e assegnazione dei seggi e quindi non facenti parte del Consiglio camerale di partecipare alla nuova procedura ?
- inoltre cosa succede in sede di ricalcolo della rappresentatività se una singola associazione derivante dallo scioglimento ha una rappresentatività maggiore delle associazioni/apparentamenti di associazioni alle quali sono già stati assegnati seggi nel settore?

La ringrazio per la disponibilità.
Cordialmente .

2

Marcello Domenichetti
Presidenza
Area Affari Istituzionali
Struttura Rapporti Istituzionali ed Elettorale
Piazza Citta' di Lombardia, 1
20124 - MILANO
Tel. 02.6765.6539
Fax 02.67655571




Da: Maria Beatrice Piemontese <mariabeatrice.piemontese@mise.gov.it> <mariabeatrice.piemontese@mise.gov.it>
Per: <marcello_domenichetti@regione.lombardia.it>,
Data: 01/10/2015 06:56
Oggetto: --Sospetto SPAM--: Re: sostituzione componente di un Consiglio camerale

Buongiorno oggi sono fuori se vuole può contattarmi al cell 3385269217
o altrimenti domani in ufficio Buona giornata

On Wed, 30 Sep 2015 17:09:05 +0200,
marcello_domenichetti@regione.lombardia.it wrote:

> Gent.ma D.,ssa Piemontese,
> ho provato a contattarla telefonicamente per un confronto in merito
> alla sostituzione di un componente di un consiglio camerale.
> la problematica riguarda il ritardo nella designazione da parte del
> soggetto competente .
>
> quando può ci sentiamo.
> la ringrazio
> cordialmente
>
> Marcello Domenichetti
> Presidenza
> Area Affari Istituzionali
> Struttura Rapporti Istituzionali ed Elettorale
> Piazza Citta' di Lombardia, 1
> 20124 - MILANO
> Tel. 02.6765.6539
> Fax 02.67655571





Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Divisione III - Sistema Camerale

Ministero dello Sviluppo Economico
AOO_Politiche industriali e Tutela
Struttura: DGMCCVNT
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0040994 - 23/03/2015 - USCITA

ALLA CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
AGRICOLTURA
ROMA

OGGETTO: Procedura di rinnovo consiglio camerale d.m. 4.08.2011, n. 156- Richiesta di parere.


Si fa seguito alla nota n. 81855 del 17.03.2015 con la quale codesta camera di commercio ha rappresentato di aver avviato la procedura di ricostituzione del consiglio camerale, che la scadenza per la presentazione della documentazione da parte delle organizzazioni interessate è intervenuta il 3 marzo u.s. e che, quindi, la camera di commercio ha avviato i prescritti controlli.

Codesta camera ha ricevuto la documentazione richiesta e chiede il parere dello scrivente in merito alle seguenti problematiche riscontrate.

1) Alcune organizzazioni hanno presentato gli elenchi dei propri iscritti in formato .PDF anziché in formato .PDF/A, comunque firmati digitalmente; nel merito codesta camera chiede di conoscere se tale circostanza possa risultare ostativa alla prosecuzione dell'istruttoria o, in caso contrario, che tipo di provvedimento sia necessario adottare.

Nel merito questo Ministero, tenuto conto che la presentazione è avvenuta nei termini prescritti, non ritiene che la produzione in formato .pdf degli elenchi, firmati digitalmente, possa considerarsi una circostanza che porti all'esclusione dell'organizzazione dal procedimento di ricostituzione del consiglio; tuttavia, il formato .PDF/A, previsto dal comma 4 dell'articolo 2 e dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto 4 agosto 2011, n. 156, assicura la conservabilità e la non alterabilità dei dati contenuti nei files che, invece, il formato .pdf non garantisce; pertanto la scrivente ritiene necessario che codesta camera inviti comunque le organizzazioni interessate a riprodurre, entro brevissimo tempo, gli elenchi già trasmessi nel formato previsto dalla norma.

2) Alcune organizzazioni hanno trasmesso le dichiarazioni, che pur essendo nelle premesse conformi agli schemi di cui agli allegati B e D del decreto 4 agosto 2011, n. 156, non contengono nel corpo della medesima dichiarazione l'elenco degli iscritti che è rinvenibile in files a parte. In alcuni casi i files dell'elenco sono espressamente richiamati nella dichiarazione mentre in altri casi i files sono semplicemente contenuti nel supporto digitale senza riferimento alcuno alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Anche in questo caso codesta camera chiede di conoscere se tale circostanza possa risultare ostativa alla prosecuzione dell'istruttoria o, in caso contrario, che tipo di provvedimento sia necessario adottare.





Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Divisione III - Sistema Camerale

Ministero dello Sviluppo Economico
AOO_Politiche industriali e Tutela
Struttura: DGMCCVNT
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0040994 - 23/03/2015 - USCITA

ALLA CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
AGRICOLTURA
ROMA

OGGETTO: Procedura di rinnovo consiglio camerale d.m. 4.08.2011, n. 156- Richiesta di parere.

Si fa seguito alla nota n. 81855 del 17.03.2015 con la quale codesta camera di commercio ha rappresentato di aver avviato la procedura di ricostituzione del consiglio camerale, che la scadenza per la presentazione della documentazione da parte delle organizzazioni interessate è intervenuta il 3 marzo u.s. e che, quindi, la camera di commercio ha avviato i prescritti controlli.

Codesta camera ha ricevuto la documentazione richiesta e chiede il parere dello scrivente in merito alle seguenti problematiche riscontrate.

1) Alcune organizzazioni hanno presentato gli elenchi dei propri iscritti in formato .PDF anziché in formato .PDF/A, comunque firmati digitalmente; nel merito codesta camera chiede di conoscere se tale circostanza possa risultare ostativa alla prosecuzione dell'istruttoria o, in caso contrario, che tipo di provvedimento sia necessario adottare.

Nel merito questo Ministero, tenuto conto che la presentazione è avvenuta nei termini prescritti, non ritiene che la produzione in formato .pdf degli elenchi, firmati digitalmente, possa considerarsi una circostanza che porti all'esclusione dell'organizzazione dal procedimento di ricostituzione del consiglio; tuttavia, il formato .PDF/A, previsto dal comma 4 dell'articolo 2 e dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto 4 agosto 2011, n. 156, assicura la conservabilità e la non alterabilità dei dati contenuti nei files che, invece, il formato .pdf non garantisce; pertanto la scrivente ritiene necessario che codesta camera inviti comunque le organizzazioni interessate a riprodurre, entro brevissimo tempo, gli elenchi già trasmessi nel formato previsto dalla norma.

2) Alcune organizzazioni hanno trasmesso le dichiarazioni, che pur essendo nelle premesse conformi agli schemi di cui agli allegati B e D del decreto 4 agosto 2011, n. 156, non contengono nel corpo della medesima dichiarazione l'elenco degli iscritti che è rinvenibile in files a parte. In alcuni casi i files dell'elenco sono espressamente richiamati nella dichiarazione mentre in altri casi i files sono semplicemente contenuti nel supporto digitale senza riferimento alcuno alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Anche in questo caso codesta camera chiede di conoscere se tale circostanza possa risultare ostativa alla prosecuzione dell'istruttoria o, in caso contrario, che tipo di provvedimento sia necessario adottare.



Anche in questa situazione la scrivente ritiene, tenuto conto che la presentazione è avvenuta nei termini prescritti, che, in assenza di altri e più rilevanti irregolarità, il caso prospettato da codesta camera non possa considerarsi una circostanza che porti all'esclusione dell'organizzazione dal procedimento di ricostituzione del consiglio; sarà, però, necessario che codesta camera inviti le organizzazioni interessate a riprodurre, entro brevissimo tempo, gli elenchi redatti secondo gli allegati B e D correttamente firmati e predisposti nel pieno rispetto delle prescrizioni del decreto 4 agosto 2011, n. 156.

Resta inteso, in tutte e due i casi esaminati, che questo Ministero ritiene necessario che i supporti digitali nei quali sono contenuti gli elenchi, già tempestivamente presentati, siano conservati agli atti di codesta camera di commercio e che, in relazione ai nuovi elenchi che saranno trasmessi, sia allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale l'organizzazione interessata dichiara che il contenuto di tali nuovi elenchi è identico a quello dei primi.

IL DIRETTORE GENERALE
(*Gianfrancesco Vecchio*)

RE

Maria Beatrice Piemontese

Da: Maria Beatrice Piemontese [mariabeatrice.piemontese@sviluppoeconomico.gov.it]
Inviato: mercoledì 18 giugno 2014 12.31
A: 'Segreteria CCIAA Como'
Cc: 'Antonella Valery'
Oggetto: R: Procedura di rinnovo del Consiglio Camerale - QUESITO URGENTE
Priorità: Alta

Il comma 2 dell'art. 2 del D.m. n. 156/2011 dispone che "Entro e non oltre 40 giorni dalla pubblicazione dell'avviso, a pena di esclusione dal procedimento, le organizzazioni imprenditoriali di livello provincialefanno pervenire alla Camera di Commercio, ai fini della ripartizione dei seggi di cui al comma 1 dell'art. 10 della legge e secondo i criteri definiti dal decreto di cui all'art. 10 della legge, un'unica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, e redatta a pena di irricevibilità secondo lo schema di cui all'allegato A che forma parte integrante del presente Regolamento..."

Il dettato letterale del comma porterebbe a ritenere che la mancata presentazione dell'all. A) comporti l'esclusione dal procedimento, il fatto però che l'organizzazione ha presentato per i settori turismo e servizi le dichiarazioni di apparentamento e gli elenchi può indurre a pensare che la mancata presentazione dell'all. A) possa essere considerata una mera dimenticanza; in virtù di tale assunto l'organizzazione deve essere in grado di produrre in tempo reale la dichiarazione a seguito anche di una semplice telefonata fatta dalla CCIAA. Se così non fosse si darà per scontato che l'organizzazione non ha preparato la dichiarazione e quindi riterrei di procedere all'applicazione letterale del comma 2 e quindi all'esclusione della stessa dal procedimento.

Cordiali saluti.



Maria Beatrice Piemontese

Divisione XXII "Sistema camerale"

Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
MINISTERO dello SVILUPPO ECONOMICO


via Sallustiana, 53
ROMA 00187 (RM) - ITALY

☎ 039/06-47055350
☎ 039/06-47055338

Da: Segreteria CCIAA Como [mailto:segreteria@co.camcom.it]
Inviato: lunedì 16 giugno 2014 17.03
A: mariabeatrice.piemontese@mise.gov.it
Cc: Antonella Valery
Oggetto: Procedura di rinnovo del Consiglio Camerale - QUESITO URGENTE

Gentile dr.ssa Piemontese,

su indicazione della dr.ssa Valery, che legge in cc, sono a richiedere la Sua collaborazione riguardo un aspetto problematico che stiamo affrontando nell'ambito della procedura di rinnovo degli organi camerale.



Questo il caso.

Una associazione di categoria ha presentato la seguente documentazione:

- allegato A settore COMMERCIO e relativo allegato B
- allegati E di apparenamento, e relativi allegati B, per il settore del TURISMO e per quello dei SERVIZI.

Il problema nasce dal fatto che **non sono stati presentati**, né per il **settore del TURISMO** né per quello dei **SERVIZI**, gli **allegati A**.

Ritengo che la richiamata irregolarità non possa in alcun modo essere sanata, stante la lettura dell'art. 2 c. 2 del D.M. 156/2011 "Entro e non oltre 40 giorni dalla pubblicazione dell'avviso, a pena di esclusione dal procedimento, le organizzazioni imprenditoriali di livello provincialefanno pervenire alla Camera di Commercio, ai fini della ripartizione dei seggi di cui al comma 1 dell'art. 10 della legge e secondo i criteri definiti dal decreto di cui all'art. 10 della legge, un'unica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, e redatta a pena di irricevibilità secondo lo schema di cui all'allegato A che forma parte integrante del presente Regolamento.....".

Può al riguardo esprimermi il Suo parere?

RingraziandoLa anticipatamente per la disponibilità che vorrà manifestare, sottolineo che la questione posta riveste per la mia Camera di Commercio carattere di urgenza.

Cordiali saluti

Giuliano Caramella

Giuliano Caramella

Segretario Generale

Conservatore del Registro delle Imprese

segreteria@co.camcom.it


Tel. +39.031.256.331 ~ Fax +39.031.256.380



Camera di Commercio
Como

Le informazioni contenute nel presente documento e in ogni eventuale file allegato sono riservate e comunque destinate esclusivamente alla persona o ente sopra indicati. La diffusione, distribuzione, copiatura del documento trasmesso da parte di persona diversa dal destinatario non sono consentite, salvo autorizzazione espressa. Non permettendo Internet di assicurare l'integrità del presente messaggio, il mittente declina ogni responsabilità in merito, nell'ipotesi in cui esso venga modificato. Se avete ricevuto questa e-mail per errore, vi preghiamo di eliminarla dai vostri archivi e darne comunicazione al mittente.

This e-mail message is exclusively intended for the addressee(s). If you receive the e-mail message by mistake, would you please contact us immediately. As the e-mail message may contain confidential information that is protected by professional secrecy, you are requested to destroy the e-mail message in such cases and not to use the contents.





Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Divisione XXII - Sistema Camere

ALLA CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
AGRICOLTURA
TORINO

OGGETTO: Consulta Provinciale dei Liberi professionisti - Richiesta di parere.

Si fa seguito alla mail del 16 giugno 2014 con la quale codesta camera di commercio ha rappresentato di aver istituito la Consulta indicata in oggetto e che alla riunione convocata per deliberare sulla nomina del Presidente della Consulta, il Presidente dell'albo degli odontoiatri di Torino si è presentato su procura del Presidente dell'Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Torino.

Codesta Camera richiede, quindi, il parere dello scrivente in merito alla possibilità che la Consulta possa essere validamente costituita e deliberare in merito alla nomina del Presidente e all'elezione del rappresentante della Consulta in seno al consiglio camerale.

In proposito si osserva quanto segue; l'articolo 10, comma 6, della legge 29 dicembre 1933, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 prevede che "Del Consiglio fanno parte tre componenti, di cui due in rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e uno in rappresentanza dei liberi professionisti designato dai presidenti degli ordini professionali costituiti in apposita Consulta presso la Camera di commercio"

Il comma 4 dell'articolo 8 del decreto 4 agosto 2011, n. 156 prevede espressamente che "Ai soli fini della designazione del rappresentante degli ordini professionali in seno al consiglio della camera di commercio, di cui al comma 6 dell'articolo 10 della legge, il diritto di voto spetta esclusivamente ai presidenti degli ordini professionali."

Alla luce del combinato disposto delle norme citate, come già chiarito nella nota di questo Ministero n. 217427 del 16.11.2011, la partecipazione di diritto alla Consulta deve essere riconosciuta ai Presidenti di ordini professionali operanti a livello provinciale e il diritto di voto è conferito per norma solo al Presidente.

A parere dello scrivente la delega è istituto utilizzabile solo quando espressamente previsto nelle norme relative alla Consulta delle professioni contenute nello statuto camerale o, quanto meno, nel regolamento di funzionamento della Consulta stessa e comunque mai per l'elezione del rappresentante della Consulta in seno al consiglio camerale, compito che la norma attribuisce espressamente e senza previsione di delega, ai Presidenti degli ordini professionali.

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'impresa e

l'internazionalizzazione

Struttura: DG-MCCVNT


REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0115092 - 23/06/2014 - USCITA

IL DIRETTORE GENERALE

(Gianfrancesco Vecchio)

Via Salustiana, 53 - 00187 Roma
tel. +39 06 47055350 - fax +39 06 47055338
e-mail: mariabeatrice.piemontese@mise.gov.it
www.sviluppoeconomico.gov.it





Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Linea XXII - Sistema Camerale

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'impresa e

l'internazionalizzazione

Struttura: DG-MCCVNT

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0116338 - 24/06/2014 - USCITA

ALLA CAMERA DI COMMERCIO

INDUSTRIA, ARTIGIANATO

AGRICOLTURA

TERNI

OGGETTO: Procedura di rinnovo consiglio camerale d.m. 4.08.2011, n. 156- Integrazione del dato sugli occupati -Richiesta di parere.


Si fa seguito alla nota n. 4051 del 13 giugno 2014 con la quale codesta camera di commercio ha rappresentato che in data 7 aprile 2014 ha trasmesso alla Regione i dati e i documenti relativi alla procedura di ricostituzione del consiglio camerale ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 del decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 156.

La Regione, prima con nota del 6 maggio 2014 evidenziava l'opportunità che la camera effettuasse un supplemento istruttorio relativo alla verifica del numero degli occupati delle imprese iscritte alle organizzazioni di categoria che hanno effettuato validamente la trasmissione della documentazione e poi con nota del 23 maggio 2014, a seguito di una richiesta di chiarimenti inoltrata da codesta camera, precisava che il supplemento istruttorio poteva essere effettuato *"nei settori in cui la media degli occupati per impresa risultava diversa in modo significativo tra le organizzazioni /apparentamenti concorrenti"*. La Regione ha precisato, altresì, che nei settori individuati si poteva verificare la documentazione in possesso delle organizzazioni *"previa acquisizione dei dati che consentano di riconciliare il numero totale degli occupati dichiarati con il dato analitico relativo ad ogni singola posizione inclusa negli elenchi da parte delle organizzazioni stesse"*.

Codesta camera ha evidenziato che, per svolgere il richiesto supplemento istruttorio, ha richiesto alle organizzazioni partecipanti l'invio di un prospetto di riconciliazione del dato occupazionale complessivo (dichiarato nella dichiarazione all. A) al d.m. 4.08.2011, n.156) con quello specifico delle singole imprese incluse negli elenchi presentati (di cui all'allegato B) al d.m. 4.08.2011, n. 156) come risultanti a seguito della fase istruttoria già svolta dalla camera di commercio.

Dalle risposte pervenute codesta Camera ha riscontrato che alcune organizzazioni di categoria hanno presentato prospetti che non si riconciliano con il dato complessivo degli occupati in quanto la somma dei medesimi attribuiti alle singole imprese è superiore al numero complessivo già dichiarato con l'allegato A) e trasmesso alla Regione.

A parere di codesta Camera la situazione verificata si comporta un problema applicativo del principio enunciato dallo scrivente nella nota n. 39517 del 7.03.2014; precisamente nel caso in cui sono rilevate delle discordanze in sede di controllo, la camera comunica le medesime alle organizzazioni interessate al fine di consentire, entro il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 5 del dm n. 156/2011, la rettifica dei dati comunicati e la conseguente regolarizzazione delle posizioni evidenziate. In caso di mancata regolarizzazione le posizioni interessate non saranno considerate ai fini del calcolo della rappresentatività.





A parere di codesta camera l'applicazione di tale principio nella fase successiva di verifica richiesta dalla Regione, e quindi il consentire la regolarizzazione delle posizioni, potrebbe configurare un'alterazione della par condicio tra i concorrenti, atteso che le verifiche non riguardano tutti i settori ma solo quelli individuati sulla base del criterio individuato dalla Regione e sopra richiamato.

Codesta camera richiama, a tal proposito, il principio affermato nella giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sez. VI, 29 aprile 2009, n. 2710; se. IV, 15 novembre 2004 n. 7469 e 26 maggio 2003 n. 2808; Sez. V, 30 marzo 1988, n. n. 179) che in tema di concorsi (assimilabile a parere di codesta camera al tema in esame), esclude la possibilità di produrre ulteriori titoli successivamente alla presentazione della domanda; l'istituto dell'integrazione documentale è destinato a supplire solo a carenze della documentazione irregolare o formalmente incompleta quindi per il semplice aspetto formale o per la rettifica della dichiarazione la cui irregolarità attenga ad elementi non essenziali e non per supplire a mancanze assolute e sostanziali della documentazione o della dichiarazione atteso che altrimenti l'integrazione si risolverebbe in una violazione del fondamentale principio concorsuale della par condicio tra i concorrenti.

A parere di codesta Camera, infine, l'aver dichiarato un dato occupazionale inferiore a quello successivamente comunicato non costituisce un'irregolarità della dichiarazione sostitutiva di atto notorio che possa comportare le conseguenze che la legge ricollega alle dichiarazioni mendaci.


Premesso quanto sopra codesta Camera chiede allo scrivente di chiarire se, qualora in sede di controllo richiesto dalla Regione la Camera verifichi un dato occupazionale superiore a quello già dichiarato, sia necessario richiedere la regolarizzazione delle dichiarazioni sostitutive e trasmettere alla Regione il maggior dato o se l'eventuale eccedenza rispetto alla dichiarazione sostitutiva non debba essere tenuta in considerazione.

In primo luogo lo scrivente osserva quanto segue.

Le camere di commercio, nello svolgimento dell'attività istruttoria propedeutica alla trasmissione della documentazione al Presidente della Regione competente, sono tenute a garantire un controllo efficace ed efficiente della medesima documentazione al fine di uniformare il procedimento di ricostituzione del consiglio a principi di correttezza e di affidabilità; la fase istruttoria in capo alla camera di commercio si conclude con la trasmissione dei dati verificati ed eventualmente regolarizzati da parte delle organizzazioni di categoria alla Regione, trasmissione che non esclude la possibilità da parte della Regione di chiedere un supplemento di istruttoria nel caso di elementi non chiari o di segnalazioni pervenute.

Nel caso di codesta camera la regione ha richiesto un supplemento d'istruttoria con riferimento al dato occupazionale di alcuni settori individuati in base al criterio dettato dal medesimo ente regionale.

La camera di commercio, a parere dello scrivente, è tenuta a svolgere la suppletiva attività istruttoria richiesta dalla Regione uniformando la stessa ai medesimi principi e linee di condotta che hanno caratterizzato la precedente fase istruttoria già svolta; si tratta, infatti, di una nuova fase procedimentale posta in capo alla camera e in relazione alla quale è tenuta a fornire, come per qualsiasi procedimento amministrativo, dati e considerazioni conclusivi.





Nello svolgimento di tale attività la Camera di commercio dovrà attenersi in linea di massima alle indicazioni della Regione, considerato che si tratta di un procedimento complesso in cui il provvedimento finale compete alla medesima regione.


Tale soluzione non altera peraltro il principio della par condicio invocato da codesta Camera atteso che il medesimo principio si applica ai partecipanti di un medesimo concorso; nel caso in specie il principio della par condicio si applica ai partecipanti al "concorso" per l'attribuzione dei seggi di un determinato settore per il quale si è verificata la discordanza rispetto al criterio indicato dalla regione e non già tra partecipanti di diversi settori.

Pertanto, a parere dello scrivente, è necessario che codesta camera, di fronte ai nuovi prospetti pervenuti dalle organizzazioni di categoria effettui i prescritti controlli, accerti la fonte dei dati dichiarati e se, in esito a tali controlli, riscontri eventuali discordanze rispetto a quanto dichiarato dall'impresa comunichi le medesime alle organizzazioni interessate che provvederanno a rettificare le proprie dichiarazioni sostitutive

L'esito dei nuovi controlli, corredati della relativa documentazione, dovrà essere trasmesso alla Regione ai fini del calcolo della rappresentatività delle organizzazioni.

Pur se tale regolarizzazione potrebbe apparire oltre quella consentita in generale, a parere dello scrivente, corrisponde ai principi applicabili in materia in quanto la medesima non è in questo caso consentita nell'esclusivo interesse dei partecipanti bensì nell'interesse pubblico alla più adeguata ed effettiva rappresentatività del consiglio camerale.

IL DIRETTORE GENERALE
(*Gianfrancesco Vecchio*)





Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Divisione XXII - Sistema Camerale

ALLA CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
AGRICOLTURA
COSENZA

OGGETTO: Rinnovo consiglio camerale – Quesito sull'accesso agli atti

Si fa riferimento alla nota n. 18960 del 2.05.2013 con la quale codesta camera, ha chiesto di conoscere il parere dello scrivente in merito a quanto segue.

Codesta Camera ha rappresentato che sono pervenute richieste di accesso agli atti per la consultazione e estrazione di copia, anche autentica, della documentazione presentata da tutte le organizzazioni di categoria che hanno preso parte al procedimento di rinnovo del consiglio camerale; le richieste di accesso agli atti riguardano anche gli allegati A), B) e E) al decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 156 e la documentazione inerente l'adesione all'associazione (deleghe associative, schede di adesione, pagamento quote, dichiarazioni delle imprese e delle associazioni ecc.) acquisita dalla camera di commercio a seguito dei controlli effettuati per la verifica del possesso del requisito di cui all'articolo 2, comma 2, lett. b) del D.M. n. 156/2011.


Codesta Camera ha, altresì, precisato che talune richieste di accesso riguardano tutta la documentazione presentata da tutte le Associazioni partecipanti alla procedura in esame e per tutti i settori.

Alla luce del disposto di cui al comma 3, dell'articolo 7 del D.M. n. 156/2011 codesta Camera ha chiesto di conoscere il parere di questo Ministero in merito:

- 1) alla possibilità di consentire l'accesso, tenendo conto del tipo di dati di cui trattasi, anche mediante rilascio di copia anche autentica:
 - degli allegati A) e B);
 - della documentazione inerente l'adesione all'associazione (deleghe associative, schede di adesione, pagamento quote, dichiarazioni delle imprese e delle associazioni ecc.);

Codesta Camera ha chiesto, altresì, di conoscere quali siano gli atti e i dati di cui al comma 4 dell'articolo 7 del D.M. n. 156/2011 in relazione ai quali è consentito l'accesso ai sensi della legge 24.08.1990, n. 241 e se in particolare rientrano in tale categoria i dati aggregati, le informazioni sull'iter istruttorio e verbali istruttori.

Da ultimo codesta Camera ha chiesto di conoscere, tenendo conto della presentazione da parte di alcune organizzazioni di categoria di richieste di restituzione di documenti presentati e inerenti l'adesione delle imprese alle associazioni, se è possibile procedere alla restituzione di tale documentazione o se è necessario che la stessa sia conservata dalla camera di commercio, ai sensi del comma 5 dell'articolo 7 del D.M. n. 156/2011, per tutta la durata del mandato del Consiglio.





In proposito questo Ministero ritiene necessario evidenziare che il diritto di accesso è disciplinato dall'articolo 21 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 nonché dal decreto del presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 e concerne il diritto di accesso da parte degli interessati, quindi tutti i soggetti privati che hanno un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

L'accesso ai documenti amministrativi è consentito per tutti i documenti amministrativi, con esclusione di quelli indicati nell'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6, e trova limitazioni nell'esclusione di istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.


Si precisa che ai sensi dell'articolo 25 della citata legge n. 241/1990 la richiesta di accesso deve essere motivata e che ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. n. 184/2006 la richiesta di accesso va comunicata ai controinteressati.

Si ritiene necessario ricordare, altresì, che le modifiche apportate dal comma 1 dell'articolo 40 del decreto legge 6.012.2011, convertito con modificazioni nella legge 22.12.2011, n. 214 ad alcuni articoli del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente "Codice in materia di protezione dei dati personali" hanno individuato quali "personali" "qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante qualsiasi informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale", escludendo dall'ambito di applicazione del Codice stessi il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, enti o associazioni.

Tenendo conto di quanto sopra esposto questo Ministero ritiene che sia possibile consentire l'accesso, richiesto da un soggetto portatore di un interesse diretto, concreto e attuale, a tutta quella documentazione, parte integrante del procedimento di costituzione del consiglio, che sia necessaria a tutelare il proprio interesse all'interno del procedimento.

La maggiore cautela certamente necessaria nel consentire l'accesso di dati personali relativi all'adesione delle persone fisiche alle organizzazioni sindacali ed alle associazioni dei consumatori, nonché delle imprese individuali alle associazioni di categoria va, quindi, garantita, ai sensi dell'articolo 24, comma 7, della citata legge n. 241/1990, attraverso un rigoroso esame dell'effettiva esistenza dell'interesse qualificato prescritto dalla medesima legge n. 241/1990 ai fini dell'accesso, che non può essere confuso con il generico interesse alla verifica in termini generali del corretto operato dell'amministrazione.

Tale tutela va, altresì, garantita, a monte, attraverso una rigorosa applicazione del criterio di proporzionalità relativamente alla documentazione richiesta per i controlli (ad esempio evitando i controlli superflui quando l'assenza di controinteressati renda assente il rischio di dichiarazioni errate o false e renda comunque irrilevanti eventuali erronee dichiarazioni, chiedendo almeno inizialmente la documentazione probatoria per un campione rappresentativo e non per l'universo degli iscritti, ecc.) e circa le modalità di tale controllo che ben possono prevedere la semplice esibizione di tale documentazione probatoria e non il suo deposito, ovvero prevedere il suo deposito solo limitatamente al tempo necessario ad effettuare i relativi controlli, ferma restando la necessità di una verbalizzazione dell'esito dei controlli stessi.






In merito, infine, alla possibilità di restituire alle associazioni la documentazione inviata alla camera di commercio questo Ministero ritiene che tale documentazione (salvi i casi di mera esibizione o di deposito previsto per un tempo limitato, per i quali si applica l'articolo 22, comma 6, della legge n. 241/1990) debba essere conservata in camera di commercio per tutta la durata del mandato del Consiglio, ai sensi del comma 5 dell'articolo 7 del D.M. n. 156/2011, essendo parte integrante del procedimento amministrativo in esame.

IL DIRETTORE GENERALE
(*Gianfrancesco Vecchio*)

PIE





Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Divisione III - Sistema Camerale

Ministero dello Sviluppo Economico
AOO_Politiche industriali e Tutela
Struttura: DGMCCVNT
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0045543 - 31/03/2015 - USCITA

ALLA CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
AGRICOLTURA
ROMA

per conoscenza.

ALL'UNIONCAMERE
P.ZZA SALLUSTIO, 21
00187 ROMA

OGGETTO: Procedura di rinnovo consiglio camerale d.m. 4.08.2011, n. 156- Richiesta di parere.

Si fa seguito alla nota n. 99617 del 24.03.2015 con la quale codesta camera di commercio ha rappresentato quanto segue.


Nel corso dei controlli sulla documentazione trasmessa dalle organizzazioni di categoria nell'ambito del procedimento di ricostituzione del Consiglio camerale è emerso una problematica relativa alle organizzazioni che possono concorrere per l'assegnazione dell'autonoma rappresentanza delle società in forma cooperativa.

In particolare codesta camera ha rappresentato che il comma 5 dell'articolo 9 del decreto 4 agosto 2011, n. 156 prevede che *"Per le società in forma cooperativa, l'autonoma rappresentanza è assicurata dalle organizzazioni o gruppi di organizzazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, che presentano il più alto indice di rappresentatività per detto settore, calcolato sulla base dei dati forniti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a) , ed a parità di quoziente nelle cifre intere dall'organizzazione che presenta il più elevato numero di soci delle cooperative aderenti."*

Nella considerazione che i riferimenti normativi ivi indicati sono superati, codesta camera ritiene che, tenuto conto che il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 ha posto in capo al Ministero dello sviluppo economico la vigilanza sul sistema cooperativo ed il riconoscimento delle Associazioni nazionali di vigilanza e tutela del mondo cooperativo, possano concorrere alla assegnazione dell'autonoma rappresentanza delle società in forma cooperativa solo le Centrali cooperative riconosciute.

Tale interpretazione sarebbe avvalorata anche dalla comparazione del tenore letterale del comma 5 sopra citato confrontato con il comma 5 dell'articolo 5 del decreto 24 luglio 1996, n. 501 che faceva riferimento genericamente alle organizzazioni imprenditoriali e prevedeva infatti che *"5. Per il settore delle società in forma cooperativa l'autonoma rappresentanza è assicurata*

Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma
tel. +39 06 47053350 - fax +39 06 47053338
e-mail: mariabeatrice.piemontese@mise.gov.it
www.sviluppoeconomico.gov.it





dalle organizzazioni o gruppi di organizzazioni che presentano il più alto indice di rappresentatività per detto settore calcolato sulla base dei dati forniti ai sensi dell'art. 2, comma 5, ed a parità di quoziente nelle cifre intere dall'organizzazione che presenta il più elevato numero di soci delle cooperative aderenti.”.

Questo Ministero, pur nella consapevolezza della necessità di aggiornare i riferimenti normativi citati nel comma 5 dell'articolo 9 del decreto 4 agosto 2001, n. 156, non può che condividere l'interpretazione di codesta camera secondo cui il disposto normativo vigente è finalizzato a consentire la partecipazione all'assegnazione dell'autonoma rappresentanza delle società in forma cooperativa solo a “organizzazioni o gruppi di organizzazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute”; riconoscimento delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo che, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, è attualmente concesso con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

Ad ulteriore conferma di tale interpretazione si evidenzia che la continuità fra i diversi meccanismi di riconoscimento delle associazioni di rappresentanza del settore cooperativo è espressamente affermata dal medesimo decreto legislativo n. 220 del 2002 che, se in effetti ha abrogato all'articolo 20 la previgente normativa di cui all'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, evidenzia, all'articolo 19, la transitoria applicazione di parte delle norme del citato d.l.c.p.s., in attesa della piena attuazione di tale nuova disciplina.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)

RE

